

LXXVII.

TORNATA DI VENERDÌ 24 MARZO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Dimissioni del deputato ODESCALCHI	Pag. 2734
Disegni di legge:	
Bilancio della entrata (<i>Seguito della discussione</i>)	» 2736
Modificazioni alla legge sulle opere pubbliche (<i>Discussione</i>)	» 2740
Oratori:	
CLEMENTINI	» 2750
GENALA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	» 2755
MARCORA	» 2754
MATERI	» 2754
MEARDI	» 2748
PINCHIA	» 2741
ROMANIN-JACUR	» 2742-58
VISOCCHI	» 2746
Esercizio provvisorio dei bilanci (GRIMALDI: <i>Presentazione</i>)	» 2726
Sovrimposte comunali (GIOLITTI: <i>Presentazione</i>)	» 2740
Interrogazioni:	
Rimborsi di tasse:	
Oratori:	
BORSARELLI	» 2729
GRIMALDI, <i>ministro del tesoro</i>	» 2728
Differite in Agira:	
Oratori:	
APRILE	» 2731
MARTINI FERDINANDO, <i>ministro della istruzione pubblica</i>	» 2731-32
Porto di Reggio Calabria:	
Oratori:	
CAMAGNA	» 2732
GENALA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	» 2732
Polverifici di Scafati e di S. Maria della Carità:	
Oratori:	
PELLOUX, <i>ministro della guerra</i>	» 2733-34
SORRENTINO	» 2734

Proposta di legge (*Lettura*):

COMPANS: Esercizio della caccia » 2726

Relazioni:

BOSELLI: Proroga del corso legale dei biglietti » 2748

IDEM: Esercizio provvisorio dei bilanci . . » 2748

Votazione a scrutinio segreto (*Risultamento*) » 2758

La seduta comincia alle 2,10 pomeridiane.
Miniscalchi-Erizzo, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato; indi legge il seguente sunto di

Petizioni.

5102. Carlo Bisinotto, Alessandro di Bagno, e l'avv. Gaetano Arcangeli, membri del Comitato per la bonifica dell'isola di Ariano in provincia di Rovigo, propongono modificazioni al disegno di legge relativo all'abolizione delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

5103. Il deputato Villa presenta l'istanza firmata da 19,357 membri di Società operaie per la pronta approvazione della proposta di legge interpretativa dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 riflettente l'esenzione dal dazio di consumo delle Società operaie.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo per motivi di famiglia gli onorevoli: Adamoli, Barracco, Bocchialini, Canzi, Capilongo, Cian-

ciolo, Colombo, De Gaglia, Donati, Faldella, Fili-Astolfone, Gallotti, Grippo, Mezzacapo, Pavoncelli, Pullè, Rubini, Senise e Zappi per giorni 3.

(Sono conceduti).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Grimaldi, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, per proroga, a tutto maggio 1893, dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione della entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1892-93.

Prego la Camera di dichiararne l'urgenza, e di inviarlo alla Commissione generale del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

L'onorevole ministro chiede, che questo disegno di legge, sia dichiarato d'urgenza e che sia trasmesso alla Commissione del bilancio.

(Questa domanda è accolta).

Lettura di una proposta di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole Compans.

Se ne dia lettura.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, legge:

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da molti anni e da tutte le parti d'Italia con giornali speciali, con congressi, con petizioni, ecc., si chiede al Governo ed al Parlamento che ponga fine una buona volta all'anarchia che ora regna nella legislazione cinegetica italiana.

Tenendo conto di tutti i voti dati dai diversi congressi cinegetici, tenendo conto di tutte le numerosissime pubblicazioni che si sono fatte da 10 anni a questa parte, mi permetto di formulare una proposta di legge la quale se non risponderà a tutte le esigenze, se non porrà fine ad ogni dissidio, almeno lo attenuerà; e sarà proficua all'erario dello Stato mentre unificherà anche in questa parte la nostra legislazione.

« Art. 1. L'esercizio della caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni contenute nella presente legge. »

« Art. 2. Nessuno potrà esercitare la caccia all'infuori dei modi seguenti, pagando l'annua tassa per ognuno stabilita:

Col fucile	L. 25
Con spingarda	» 100
Con bressanelle, roccoli senza passata	» 150
Con bressanelle, roccoli con passate comuni che non potranno oltrepassare metri 300	» 300
Con paretai, copertoni e prodine senza contrappesi	» 80
Con paretai, copertoni e prodine con contrappesi	» 100
Con tese alle anitre (terreno preparato)	» 50
Con capanno e volantini ai colombacci	» 100

« Le licenze sono personali.

« Insieme con la licenza di caccia con armi da fuoco si rilascerà al richiedente una piccola placca di metallo indicante l'anno per il quale deve servire, che egli dovrà portare sul cappello od in qualsiasi altro modo visibile.

« Chi uscirà, armato, senza la suddetta placca visibile, sarà passibile di una multa equivalente all'importo della licenza. »

« Art. 3. Le licenze di caccia sono valide per tutto il regno.

« Non potranno esercitare la caccia le guardie campestri e forestali, sia dei privati, sia dei comuni o stabilimenti pubblici, sia provinciali sia dello Stato, come ogni altro agente che per ragione del proprio ufficio sia obbligato a portare le armi. »

« Art. 4. È proibita in qualsiasi tempo e luogo:

a) la caccia con qualsiasi ordigno od insidia, all'infuori di quelli specificati all'articolo 2;

a bis) La caccia con tagliole, schioppi fissi e lacci di qualunque genere non solo è proibita ma sarà aggravata la pena di un terzo per ogni contravvenzione;

b) la distruzione, in qualsivoglia modo operata, delle uova, la cattura e la distruzione degli uccelli da uido, la cattura dei leprotti ed altri piccoli quadrupedi;

c) la caccia di notte, in qualunque modo fatta eccetto la posta alle anitre;

d) la caccia quando il suolo è coperto dalla neve;

e) la caccia con cani da corsa (levrieri). »

« Art. 5. La caccia col fucile è proibita dal 1° gennaio al 1° settembre.

« È però permessa:

a) alle sole quaglie dal 1° agosto;

b) agli uccelli acquatici dal 1° gennaio al 30 aprile, limitatamente ai laghi, paduli, fiumi e terreni irrigatori (1);

c) alle quaglie di passo, sulla spiaggia del mare, in una zona non maggiore di un chilometro dallo stesso, dal 1° aprile al 30 maggio.

« La caccia con reti è proibita dal 1° novembre al 1° settembre. »

« Art. 6. È proibita la caccia dello stambecco (*capra ibex*) e dell'urogallo fino a nuove disposizioni. »

« Art. 7. Quando vi siano gravi ragioni riguardanti la sicurezza delle popolazioni e la preservazione degli animali domestici, i prefetti possono, sotto l'osservanza di quelle norme che verranno da loro determinate, accordare permessi per la distruzione degli animali feroci o nocivi indicati dalla tabella A. »

« Art. 8. È vietata in ogni tempo la detenzione, compra e vendita dei nidi, uova, uccelli da nido e leprotti.

« È parimenti vietata la detenzione, compra e vendita della cacciagione di ogni genere otto giorni dopo il principio del divieto di ogni singola caccia, eccettuato quando abbia per iscopo l'allevamento o la riproduzione. »

« Art. 9. A nessuno è lecito introdursi nel fondo altrui per l'esercizio della caccia, contro il divieto del proprietario. Lo stesso è dei laghi e degli stagni di privata proprietà.

« Il divieto è presunto:

a) quando il fondo sia chiuso a termini del Codice penale;

b) quando il terreno sia seminato.

« Il divieto è espresso quando consta dall'apposizione lungo il fondo, a distanza non maggiore di 50 metri uno dall'altro, e singolarmente sulle strade che conducono ad esso, di pali, di altezza non inferiore ai quattro metri e dipinti in rosso, portanti una iscrizione che indichi il divieto di caccia.

« Art. 10. Per avere diritto a riserve o bandite, con l'apposizione di semplici segnali, come sopra:

a) il fondo messo a bandita non dovrà avere una estensione minore di 100 ettari riuniti in un solo appezzamento, e non mag-

giore di cinquemila ettari. Fra una bandita e l'altra vi dovrà essere uno spazio libero di cinquecento ettari;

b) se ne dovrà fare speciale domanda al prefetto della Provincia;

c) si dovrà pagare una annua tassa di: lire 10 per ogni ettaro di terra non coltivata, lire 3 per ogni ettaro di terreno boschivo e lire 2 per ogni ettaro di terra coltivata;

d) il fondo dovrà essere custodito da guardie giurate, approvate dal prefetto. »

« Art. 10 bis. Le tenute di proprietà di S. M. il Re e dei principi della real casa sono riservate di diritto e non sono contemplate nelle disposizioni della presente legge. »

« Art. 11. Chiunque eserciti la caccia, in tempo di divieto, con armi da fuoco o con qualunque altro dei mezzi contemplati nell'articolo 2, o la eserciti in qualsiasi tempo senza licenza, è punito con pena pecuniaria di lire 100, oltre al sequestro dell'arma e degli ordigni.

« In caso di recidiva, alla pena pecuniaria sarà aggiunta quella di un mese di detenzione e la privazione della licenza per un anno.

« Coloro che eserciteranno la caccia, in qualsiasi tempo e luogo, con mezzi proibiti dalla legge, e non contemplati nell'articolo 2, saranno puniti con pena pecuniaria di lire 250 ed il sequestro degli ordigni e delle armi.

« In caso di recidiva, alla pena pecuniaria sarà aggiunta quella di due mesi di detenzione.

« I cani segugi, durante il divieto di caccia, non potranno lasciarsi vaganti nelle campagne, sotto pena di una multa di lire 20 per ogni singolo cane. »

« Art. 12. I contravventori al disposto della lettera b dell'articolo 4, saranno puniti con pena di lire 50.

« Quelli che contravverranno al disposto delle lettere c, d, e, dello stesso articolo 4, saranno passibili della stessa pena di chi esercita la caccia in tempo di divieto. »

« Art. 13. I contravventori al disposto dell'articolo 8 saranno puniti con multa di lire 250 oltre il sequestro della cacciagione, ed in caso di recidiva, alla pena pecuniaria sarà aggiunta quella di due mesi di detenzione.

« All'oggetto di accertare le contravvenzioni di cui all'articolo 8, sono autorizzate le perquisizioni da eseguirsi nei termini di legge, presso i cacciatori di professione, i

(1) Fra gli uccelli acquatici sono annoverate le beccacce, i beccacini ed i croccoloni.

pollaioli e venditori di cacciagione, e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie e rivenditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e nelle locande. »

« Art. 14. I contravventori al disposto dell'articolo 9 saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100. In caso di recidiva la pena sarà raddoppiata. »

« Art. 15. I reati previsti dalla presente legge sono provati, sia con processi verbali e rapporti, sia con testimoni. »

« Art. 15 bis. Il prefetto potrà concedere, senza pagamento di altre tasse, la facoltà di portare il coltello da caccia e la rivoltella di qualunque misura a quei cacciatori che ne faranno richiesta. »

« Art. 16. I reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, doganali, forestali e municipali, hanno il dovere di invigilare sulla esecuzione delle disposizioni della presente legge e l'obbligo di richiedere della licenza ogni cacciatore che incontrano.

« Il processo verbale di uno degli agenti pubblici, comprese le guardie giurate dei privati, quando sia dentro le quarantott'ore dell'accertata trasgressione depositato e giurato nelle mani del pretore del mandamento o del sindaco dove è stata commessa la trasgressione, fa fede in giudizio, salvo prova in contrario. »

« Art. 17. I trasgressori non possono essere arrestati. Nullameno se rifiutano di far conoscere i loro nomi o se non hanno domicilio conosciuto, sono condotti davanti al sindaco o pretore, il quale si assicura della loro identità personale. »

« Art. 18. La metà della pena pecuniaria e del valore degli ordigni confiscati spetta all'agente o agli agenti che hanno scoperta ed accertata la trasgressione.

« La cacciagione sequestrata sarà inviata all'ospedale viciniore.

« Se gli animali sequestrati saranno vivi verranno posti in libertà. »

« Art. 19. Sia pel pagamento delle pene pecuniarie che pel risarcimento dei danni, il padre, la madre, il padrone sono rispettivamente responsabili pei figli minori di età e domestici con essi conviventi. »

« Art. 20. Nel caso di insolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria è tramutata in detenzione, in ragione di un giorno per ogni 5 lire di multa, e metà della multa non soddisfatta, sarà versata dalle casse dello

Stato agli agenti che accertarono la contravvenzione. »

« Art. 21. Ciascuna licenza di caccia dovrà portare, a tergo, copia della presente legge. »

TABELLA A.

« *Uccelli*: Aquile — Avoltoi — Falchi — Gufo reale — Allocco di padule — Smergo.

« *Quadrupedi*: Orso — Lince — Lupo — Volpe — Martora — Faina — Puzza — Donnola — Gatto selvaggio — Tasso. »

Presidente. È presente l'onorevole Compans?
(*Non è presente*).

Quando sarà presente, si stabilirà il giorno per lo svolgimento di questa sua proposta di legge.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Borsarelli al ministro delle finanze, « se intenda provvedere per far cessare le lentezze che si lamentano negli uffici dipendenti dal suo Ministero nel disbrigo di pratiche per rimborsi di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati dalla grandine e per operazioni di debito pubblico. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro delle finanze. L'interrogazione che mi rivolge l'onorevole Borsarelli è generica e vaga, ed io nella risposta mi manterrò negli stessi confini, salvo poi a prender conto e provvedere a casi speciali sui quali mi movesse interrogazione.

È evidente che è obbligo mio di provvedere a che cessino le lentezze che si possono lamentare negli uffici dipendenti dal mio Ministero, a qualunque pratica si riferiscano. Ma egli richiama l'attenzione del Governo su tre pratiche, su quelle per rimborso di tasse indebitamente riscosse, per rimborso ai danneggiati dalla grandine, e per operazioni di debito pubblico.

Ora in quanto al primo oggetto posso dire che quanto ai rimborsi d'imposte indebitamente pagate essi sono demandati alle intendenze di finanza; e sono demandati per doppio scopo; primo per decentrare e non sovraccaricare gli uffici centrali di simili pra-

tiche; secondo per poterne assicurare la sollecitudine.

Certo al Ministero, non solo quando è stato da me tenuto, ma anche precedentemente si è fatto di tutto per evitare tutte queste lentezze.

Questa interrogazione mi servirà per eccitare maggiormente le intendenze di finanza e gli uffici esecutivi a compiere quello che è di loro dovere, perchè è evidente che per quanto si abbia diritto dall'erario di esigere dal contribuente le tasse a cui egli è tenuto, per altrettanto è dovere dell'amministrazione di essere sollecita a restituirglielle, quando le tasse si riconoscono indebitamente riscosse.

In quanto al secondo argomento circa il rimborso dei danneggiati dalla grandine, l'onorevole interrogante sa meglio di me che fino dal 22 maggio 1891 fu fatto un decreto con cui tutti questi affari furono demandati alle Intendenze di finanza, sempre nel concetto di decentrare e di sollecitare.

Però tutte queste pratiche hanno delle difficoltà intrinseche tanto nelle provincie piemontesi, quanto nelle meridionali.

Le une e le altre sono governate da disposizioni speciali; le Provincie piemontesi da una legge del 1826, se non erro; quelle meridionali da una legge del 1817; e in forza dell'una e dell'altra sono molto complicate le pratiche, di cui egli parla.

E basti per tutte notare che fra l'altro è disposto che le Amministrazioni dei Comuni danneggiati facciano le liste dei contribuenti cui spetta l'abbuono e ne determinino la quota-parte.

Ora, le Amministrazioni comunali non sempre possono con sollecitudine soddisfare all'onere imposto ad esse dalla legge, in quanto che le condizioni dei catasti sono tali che non sempre si prestano a fornire agevolmente ai Comuni tutti gli elementi in base ai quali essi possono compilare le liste per il rimborso.

Ad ogni modo anche per questa parte io cercherò di eccitare le Intendenze di finanza affinchè compiano quanto più presto è possibile le pratiche che le leggi richiedono che sieno fatte.

Finalmente per quanto riguarda le operazioni di debito pubblico, io ricordo all'interrogante, come del resto egli saprà di sicuro, che le pratiche presso l'Amministrazione del debito pubblico sono molto aumen-

tate da quello che erano prima, ed aumentano da un anno all'altro.

Mi permetto di ricordare solo due cifre: le domande presentate dal 1° gennaio al 23 marzo 1892 furono 9150; nello stesso periodo di tempo cioè dal 1° gennaio al 23 marzo 1893 sono arrivate a 11,400; e quindi con un aumento di 2250 domande. Le deliberazioni prese dal 1° gennaio al 23 marzo 1892 furono 7603; dal 1° gennaio al 23 marzo 1893 sono state 9497, differenza in più 1894.

In ogni modo posso assicurare l'onorevole Borsarelli, che quando le pratiche sono completamente istruite ed arrivano alla Direzione generale del Debito pubblico dalle rispettive intendenze, si fa di tutto perchè vengano sollecitate; ed egli sa che questa Amministrazione è diretta da un esertissimo e valente funzionario qual'è il commendatore Novelli.

Molte volte i ritardi arrivano nelle intendenze, perchè non sono complete le pratiche, nel senso che manchi qualche documento, qualche deliberazione del tribunale, qualche certificato; insomma qualcuno dei documenti che la legge del Debito pubblico richiede per le diverse operazioni.

In ogni modo, anche per questa parte io ecciterò le Intendenze di finanza, di corrispondere nel miglior modo possibile, a tutto ciò che è ad esse domandato; perchè a sua volta la Direzione del Debito pubblico possa provvedere più presto.

Queste sono le risposte d'ordine generico che io ho potuto fare; però queste risposte generiche non mi esimono dal dovere che ho di provvedere; e provvederò ove egli o nella interrogazione o in altro modo che meglio creda, voglia indicarmi dei casi speciali, ai quali possa particolarmente rivolgersi la mia attenzione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Borsarelli.

Borsarelli. L'onorevole ministro delle finanze ha osservato nella risposta, che cortesemente mi ha data, che molti dei lamentati ritardi dipendono dalle Intendenze di finanza. Ora io dovrei fare un'altra domanda all'onorevole ministro e chiedergli: da chi dipendono le Intendenze di finanza?

Le annate, più che critiche, disastrose, che da circa un ventennio si succedono nella regione che mi onoro di rappresentare rendono quei contribuenti degni certo di massimo,

e fors'anco di speciale riguardo e considerazione.

Sarebbe certo assurdo per parte mia voler pretendere, massime nelle attuali circostanze dell'erario pubblico, dei trattamenti di favore; ma mi pare per contro che sia giusto chiedere che allorquando questi contribuenti, i quali sovente fanno dei debiti per pagare l'esattore, hanno pagato indebitamente una tassa, ne abbiano sollecitamente il rimborso; tanto più che se questa tassa fosse stata da loro pagata con ritardo, multe e spese gravissime avrebbe loro costato, e sopra essa avrebbe gravato l'interesse.

A me, che abito parecchi mesi dell'anno in un paese che è sede d'agenzia delle imposte, avviene spesso di vedere questi contribuenti i quali hanno pagato indebitamente una tassa, peregrinare da lontane parti del Collegio e venire a chiedere se finalmente sia giunto il sospirato decreto di rimborso per una somma che loro sta a cuore, per quanto talvolta minima; come è naturale e giusto.

Mi pare che non sia soverchia pretesa cercar di ottenere dall'onorevole ministro che dia ordini in proposito.

I confini naturali, l'indole speciale, nonchè i termini brevi fissati dal regolamento per un'interrogazione mi vietano di trattare diffusamente, come essa meriterebbe, la seconda parte della mia interrogazione.

Del resto la trattazione di questo argomento avrà sede migliore; e sarà più opportuno che venga sottoposta all'esame ed allo studio dell'onorevole ministro di agricoltura. Io parlo dei danni che cagiona un flagello per non so quale ira di cielo o sconvolto ordine di terrene cose, oramai purtroppo diventato abituale nei nostri paesi: il flagello della grandine.

Si suol dire che la grandine non produce carestia; ma lasciando da parte che questo può suonare ironia amara per gli infelici che ne sono vittima, osserverò che, allorquando essa si abbatte fiera ed implacabile, annualmente, periodicamente, sugli stessi paesi, e distugge appieno i raccolti di interi Comuni, non solo, ma di interi mandamenti, l'argomento è degno di studio serio e profondo per parte di tutti. E dal momento che la legge, piccolo compenso ma non certo disprezzabile, ha creduto di dover concedere dei rimborsi ai danneggiati, almeno portate sollecitamente il rimedio a chi fu offeso dal male; fate pre-

sto, e farete, come si suol dire, doppiamente. I poveri danneggiati dalla grandine aspettano questo sollievo; ora fateglielo il meno possibile tardare.

Si dice dall'onorevole ministro che i Comuni devono essi pensare ad allestire le pratiche all'uopo necessarie. Per quanto spetta ad essi, io so che sogliono essere ben solleciti nello adempiere all'obbligo loro, e sarebbe anzi a desiderare questo solo, che, cioè, tale loro esempio di sollecitudine trovasse in seguito, negli altri uffici, degno riscontro.

Del resto, ho parlato anche nell'interesse del Governo perchè esso non meriti, o il meno possibile, la taccia che spesso si ripete, che cioè altrettanto è sollecito e diligente nel percepire quello che gli spetta, quanto tardo e pigro nel rimborsare quello che ha indebitamente riscosso.

In quanto al Debito pubblico fu ben lontana da me l'idea di portare accusa a chicchessia. Rispetto ed onoro coloro, che stanno, e così degnamente, a capo di questa Amministrazione; ma non posso fare a meno di riconoscere che troppi sono gli affari che rimangono, e per troppo tempo, sospesi in codesti uffici ed aspettano una soluzione qualunque. Potrei citare casi concreti; e dal momento che il ministro mi vi ha invitato, mi riservo di farlo al più presto privatamente.

So che vi sono delle pratiche per operazioni di debito pubblico che da anni aspettano di essere spedite e condotte a termine, con danno evidente di coloro che attendono; mi consta di cartelle, depositate al Debito pubblico, dalle quali sono stati staccati ed esatti i coupon, e che questi coupon tardarono sei o sette mesi prima di essere rimborsati.

Comprendo che forse, per la congerie degli affari, che gravano sugli impiegati del Debito pubblico, sarà difficile di attendere sollecitamente tutti i singoli casi; ma io dovevo fare questa interrogazione e muovere preghiera in proposito all'onorevole ministro, e ciò nell'interesse di tutti.

Ringrazio delle assicurazioni, per quanto generiche e vaghe (più generiche e più vaghe forse della mia interrogazione) che l'onorevole ministro mi ha dato, e ne prendo atto. Quando alle sue parole vedrò seguire l'azione sua ed i fatti, allora io avrò doppio motivo per dichiararmi pienamente ed ampiamente soddisfatto. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. Viene l'interrogazione dell'onorevole Aprile ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica « sui provvedimenti che intendono adottare per impedire in Agira una più grave diffusione della difterite. »

L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho alcuna notizia dei fatti, intorno ai quali l'onorevole Aprile m'interroga; ma, poichè veggo che si tratta di difterite in luogo dove istituti governativi non sono, suppongo che egli abbia rivolto a me l'interrogazione per quanto si attiene alle scuole comunali.

Egli saprà certo che l'apertura e la chiusura delle scuole comunali non dipende dal ministro, ma dalla Giunta municipale.

Assumerò quindi informazioni; e, dato che questa epidemia difterica esista, telegraferò al provveditore degli studi affinchè consigli la chiusura delle scuole elementari.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Ho ricevuto molti telegrammi e molte lettere da Agira, uno dei comuni del mio Collegio, da cui risulta che l'infezione difterica fa strage in quel paese, specialmente nei bambini e nei fanciulli. Da uno di questi telegrammi, che ho già avuto l'onore di mostrare all'onorevole ministro della pubblica istruzione, risulta che quel Municipio, non so sotto quale pretesto legale, ma evidentemente per incoscienza della responsabilità o per crudele pettegolezzo locale, non intende di dar corso ai reclami che gli sono stati fatti, e di prendere gli opportuni provvedimenti per tentare di non lasciar propagare l'epidemia difterica. Però debbo soggiungere ch'è strano (certo non posso accusarne il ministro della pubblica istruzione perchè non è cosa da lui immediatamente dipendente) che, dal momento che tutte le associazioni di Agira hanno telegrafato al sottoprefetto di Nicosia chiedendo dei provvedimenti, questi provvedimenti non siano stati dati.

Sono dolente che non sia presente l'onorevole ministro dell'interno, a cui principalmente io aveva rivolto la mia interrogazione, e dal cui Ministero dipende principalmente l'obbligo di tutelare la salute pubblica, perchè egli dovrebbe sapere quanto credito si possa dare ai rapporti del sindaco di Agira,

uomo che ha parecchi processi sulle spalle; ma che ha trovato sempre persone molto alto locate che lo proteggono. Basti il dire che (a prescindere dagli antichi processi che pendono a di lui carico, e che dormono negli scaffali del Giudice istruttore di Nicosia il sonno dei morti) anche recentemente era stato chiesto contro di lui dall'autorità giudiziaria il proscioglimento dalla garanzia forse per procederne all'arresto. Senonchè quando questa domanda fu inoltrata, improvvisamente, con un procedimento legale ma forse non legittimo, il processo fu avvocato alla Sezione di accusa, la quale sinora lo ha lasciato dormire!

Aggiungo, per dare un piccolo ed imperfetto schizzo di questo sindaco il quale da qualche anno è stato anche nominato cavaliere, che da parecchio tempo è stata fatta un'inchiesta sulle condizioni dell'amministrazione da esso diretta, ed è risultato che quel municipio modello ha amministrato il denaro pubblico con un tale sistema *patriarcale*, per ripetere una frase ormai celebre dell'onorevole Miceli, che permetteva anche alle mogli degli assessori e dei consiglieri comunali di incassare somme in sostituzione del tesoriere. (*Commenti*).

Con tali precedenti, io debbo ritenere che poca fede si possa prestare a qualunque asserzione di una simile perla di sindaco, mentre invece debbo ritenere che i telegrammi pervenutimi non siano esagerati e le lettere non siano che la espressione sincera di un doloroso disordine che imperi laggiù, anche nelle quistioni di salute pubblica, ed a cui il sindaco descrittovi si abbandoni inconsciamente o perfidamente lasciando propagare il terribile morbo.

Io prego il ministro della pubblica istruzione di volere intanto, poichè la strage si diffonde specialmente nei bambini, fare assumere precise informazioni, e, per la parte che lo può riguardare, vedere se sia il caso di far chiudere le scuole popolari; e lo prego altresì di informare il ministro dell'interno di ciò che io gli ho denunziato, pregandolo egualmente di provvedere. Chè se io dovessi trovarmi deluso sui risultati della mia interrogazione, poichè nessun provvedimento fosse adottato per tutelare la salute degli agririni, sarei nella dolorosa necessità di dover ripetere, con maggiori particolari e con più dure parole l'interrogazione, se non altro per ap-

pellarmene all'opinione pubblica ed alla Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Io ripeto che telegraferò immediatamente al provveditore, affinché egli consigli la chiusura di quelle scuole; ma non posso in nessun modo imporre tale chiusura, perchè essa dipende dalla Giunta comunale. Questo per quanto riguarda l'epidemia difterica. Quanto all'epidemia dei reati, che, a quanto pare, travaglia quel paese, (*Si ride*) comunicherò ai miei colleghi della grazia e giustizia e dell'interno le cose riferite dall'onorevole interrogante.

Presidente. Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Camagna al ministro dei lavori pubblici in questi termini: « se e quando intenda dare esecuzione all'ampliamento del porto di Reggio Calabria, specialmente in vista della domanda fatta dai proprietari espropriandi allo stesso onorevole ministro. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. La legge del 1889 stabilisce una somma di lire 2,700,000 per la costruzione della terza parte di un grande progetto concernente il porto di Reggio Calabria; ma gli stanziamenti di questa somma sono molto esigui. Ci sono 100,000 lire nel bilancio in corso, ed altre 100,000 sono proposte per il bilancio 1893-94.

Ora non è possibile iniziare, con così piccola somma, un'opera tanto importante. Conviene adunque aver disponibile una somma molto maggiore.

Consigliai, tempo fa, agli onorevoli rappresentanti di quella Provincia di adoperarsi perchè la Provincia stessa facesse le anticipazioni a termini della legge del 1889. Mi fu risposto che i proprietari i quali dovrebbero essere espropriati per fare eseguire le escavazioni di terra, hanno fatto una dichiarazione regolare, con la quale si dicono disposti ad indugiare la riscossione del loro credito per espropriazione durante due anni, a partire dal gennaio 1893, purchè però l'amministrazione paghi ad essi l'interesse al corso legale.

Ma io non sono autorizzato ad accettare una proposta simile, giacchè la legge autorizza le anticipazioni, ma senza interesse.

Eppoi questa somma frutterebbe ai proprietari l'interesse del 5 per cento almeno,

prima ancora che l'espropriazione fosse eseguita, e le proprietà loro occupate.

Non posso quindi in tali condizioni por mano al lavoro; perchè le 200,000 lire verrebbero a finire molto presto, e dovrei poi inscrivere in bilancio le somme necessarie a continuarlo. Per conseguenza se non interviene qualche fatto nuovo, è impossibile che io possa per ora intraprendere questo lavoro. Frattanto ordinerò degli studi per affrettarne una parte, quella che può essere più urgente, anche nell'interesse del riordinamento del servizio dello stretto fra Reggio e Messina, al quale riordinamento io intendo con alacrità, e, spero, con esito soddisfacente.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna.

Camagna. Ho presentato l'interrogazione non solo per ottenere dichiarazioni autorevoli dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma anche per l'altro scopo più importante di ottenere che le sue dichiarazioni calmino una agitazione che nella provincia e nella città di Reggio da parecchi mesi a questa parte si è giustamente manifestata.

Io con piacere rendo elogio alla buona volontà ed alle promesse dell'onorevole ministro, promesse e buona volontà che io ho avuto l'onore di sollecitare con una insistenza di cui egli può essere testimonia e di cui egli deve rendersi ragione.

Ciò facendo, io ho adempiuto al mio dovere, e se alla questione può e deve trovarsi una soluzione, si trovi ad ogni modo, ed il merito non sarà mio, ma piuttosto dell'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Io sono d'accordo nell'idea che le somme stanziare in bilancio (200 mila lire in tutto) non possano dare oggi il mezzo di iniziare i lavori di ampliamento nel porto di Reggio. Questa convinzione fu da me ripetutamente affermata.

Sono parimenti d'accordo nel ritenere che, se i proprietari insisteranno nel chiedere gli interessi, la legge impedirà al Ministero dei lavori pubblici di accettare, come non ha accettate, le loro proposte.

Sono infine d'accordo anche in ciò: che, non avendo i comuni fatta offerta, come vuole la legge, di anticipare le somme da spendersi, non possa il ministro immediatamente ampliare il porto di Reggio.

Ma io prego l'onorevole ministro di essere a sua volta d'accordo con me almeno in que-

sto: che anche la questione dello ampliamento del porto di Reggio, se sarà da lui con affetto, energia e volontà studiata ed esaminata, troverà una buona volta la via di essere risolta.

I proprietari forse potranno rinunciare agli interessi od anche, se questo esigono le condizioni del bilancio dello Stato, accordare una dilazione maggiore dei due anni al pagamento.

Ma quello che da noi assolutamente si richiede è la certezza che (qualunque sia il contegno dei proprietari) i lavori per lo ampliamento del porto di Reggio siano quanto prima cominciati.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici accennava che, per esaudire le legittime aspirazioni di quelle popolazioni, non solo nell'interesse di Reggio ma anche in quello generale del servizio dello stretto Reggio-Messina, era suo pensiero di fare degli studi per mettere mano ai lavori che immediatamente potessero essere incominciati.

L'onorevole ministro consenta la franchezza; ma dalle nostre parti, sia per l'esperienza, sia per una forse erronea interpretazione dei ritardi avvenuti finora, dalle nostre parti « iniziare degli studi » significa rimandare alle calende greche. La risposta, che si faranno gli studi per il porto di Reggio è stata tanto ripetuta che ormai si sperava di non sentirla più.

Ma, ad ogni modo, il ministro presente non può esser responsabile di tutto il ritardo avvenuto finora; e, se l'onorevole Genala ci tiene, da parte sua, a confermare e mantenere quanto ha dichiarato, cioè che gli studi da lui ordinati tenderanno effettivamente, nel più breve tempo possibile, a stabilire quali lavori potranno prontamente iniziarsi, egli adempirà non solo ai voti di quelle popolazioni — voti che da 20 anni attendono di essere esauditi — ma aiuterà le classi operaie, nella provincia e nel collegio di Reggio Calabria, ad uscire dalla crisi terribile che le travaglia, ed in pari tempo agevolerà l'avvenire del porto e del comune di Reggio, anche nell'interesse generale della nazione.

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

L'onorevole ministro della guerra deve rispondere ad una interrogazione dell'onorevole Sorrentino, il quale gli chiede: « 1° perchè sia stato abolito il polverificio di Scafati; 2°

che cosa intenda fare di quello stabilimento; 3° se intenda sopprimere anche il deposito di polvere di Santa Maria della Carità. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Pelloux, ministro della guerra. L'onorevole Sorrentino domanda, in primo luogo, perchè è stato abolito il polverificio di Scafati.

Questo polverificio è stato abolito, perchè mancava il lavoro da dargli, e non era possibile dargliene dell'altro. Questo polverificio aveva un macchinario per fabbricare polvere nera da fucileria e d'artiglieria da campagna; ora questa polvere è stata abolita e avendo il polverificio di Scafati esaurito il consumo delle materie prime delle quali era stato provvisto, non c'era più possibilità di continuare il lavoro.

Comprenderà l'onorevole Sorrentino, che, perchè potesse funzionare ancora, bisognerebbe provvederlo di un macchinario nuovo per fabbricare della polvere bianca, senza fumo; ma abbiamo già speso 6 milioni per polverificio di Fontana-Liri, e non è quindi il caso di rimetterne in attività un altro.

Anche per il polverificio di Fossano è avvenuto lo stesso; e ad esso non rimane più che la fabbricazione della polvere per l'artiglieria di grosso calibro.

Detto questo, posso assicurare l'onorevole Sorrentino che tutti gli operai che lavoravano a Scafati sono stati collocati, e credo nel miglior modo possibile.

Questo per la prima parte.

Quanto alla seconda parte della interrogazione, dirò che all'amministrazione militare non rimarrebbe altro da fare che consegnare lo stabile al demanio perchè ne facesse quell'uso che ritenesse migliore.

In quanto alla terza parte, rispondo che il deposito di polvere di Santa Maria della Carità sicuramente dovrà essere tolto, ma non in un avvenire molto prossimo, perchè esso contiene circa 300,000 chilogrammi di polvere fabbricata nel polverificio di Scafati, e non si può assolutamente trasportare questa polvere altrove, per la buonissima ragione che abbiamo tutti i nostri magazzini, tutte le nostre polveriere, assolutamente pieni di munizioni.

Credo che queste spiegazioni potranno soddisfare l'onorevole Sorrentino.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Sorrentino, per dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte avute.

Sorrentino. Ringrazio l'onorevole ministro degli schiarimenti che mi ha fornito. Però non posso nascondere che mi ha fatto dolorosa impressione la notizia che lo stabilimento di Scafati, uno dei migliori e più belli che avevamo, sia destinato inesorabilmente a morire. L'onorevole ministro ha addotto delle ragioni tecniche, ha detto che le polveri nere oramai sono smesse, e che le polveri di nuova fabbricazione, che si producono a Fontana-Liri, non si potrebbero produrre nello stabilimento di Scafati; ed io dinnanzi a queste ragioni non ho nulla da obiettare.

Ma vi è qualche interesse locale che bisogna pure considerare. L'onorevole ministro dice che si è provveduto agli operai. Ma come si è provveduto? Trasferendoli, e quindi spostando tutte le famiglie, spostando tutti gli interessi di quella regione. Certo è meno male che se si fossero lasciati questi operai senza lavoro, ma è sempre un male.

In quanto al deposito di polveri di Santa Maria della Carità, l'onorevole ministro dice che resterà ancora per qualche tempo; ma io l'avverto che le popolazioni reclamano perchè sia tolto, perchè costituisce un pericolo continuo per coloro (e sono parecchie migliaia) che abitano nei dintorni di quel deposito.

In quanto alla destinazione dello stabilimento di Scafati, io avrei qualche raccomandazione da fare all'onorevole ministro. Domanderei, cioè, se non si possa sostituire con qualche vantaggio qualche altra fabbricazione, dappoichè è molto facile distruggere, ma è molto difficile poi ricostruire. È naturale che quello stabilimento debba passare al demanio, se non serve più al Ministero della guerra; e mi dispiace che non sia ora presente l'onorevole ministro delle finanze, perchè il vero scopo della mia interrogazione era appunto quello che concerne l'avvenire dello stabilimento.

Io desidererei che il Ministero studiasse se non sia il caso che lo Stato riprenda il monopolio delle polveri nere o da mina.

Con ciò si porterebbe da una parte un vantaggio all'erario e dall'altra un vantaggio agli operai che potrebbero essere impiegati a Scafati.

Noi abbiamo già il monopolio dei sali, il monopolio dei tabacchi, ed io credo che nessuno si dorrebbe, salvo qualche piccolo fabbricante, se lo Stato stabilisse di nuovo il monopolio delle polveri.

Questo è lo scopo principale per cui ho mosso la mia interrogazione.

Pelloux, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pelloux, ministro della guerra. Poche parole ancora all'onorevole Sorrentino.

Io debbo ricordargli che la chiusura del polverificio di Scafati fu decisa fino dal 1890, quando fu decisa la costruzione del polverificio di Fontana-Liri perchè era una necessità.

In quanto agli operai, il nuovo regolamento del 1890 per gli operai militari ha definita la questione dei trasferimenti stabilendosi ch'essi possano farsi; ma si cerca sempre il consenso degli stessi operai; e la prescrizione fu osservata anche per gli operai del polverificio di Scafati; sicchè non vi è possibilità di lamento da parte di alcuno.

L'onorevole Sorrentino mi fa istanza poi perchè il deposito di polveri a Santa Maria della Carità sia tolto il più presto possibile.

Io gli prometto di toglierlo appena sarà possibile; ma per ora bisogna lasciarlo perchè, ripeto, tutti i magazzini del Regno sono pieni di munizioni.

Lo assicuro poi che comunicherò al mio collega delle finanze quella parte di osservazioni, che egli ha fatto, riguardo alla possibile utilizzazione del polverificio di Scafati, ed al monopolio delle polveri da mina.

Sorrentino. Questo è quello che più mi preme. Siamo d'accordo e lo ringrazio.

Dimissione del deputato Odescalchi.

Presidente. Annunzio alla Camera che mi è pervenuta la seguente lettera dell'onorevole Odescalchi.

« Rassegno le mie dimissioni da deputato al Parlamento nazionale e prego la Camera di accettarle.

« Con la massima osservanza, ecc. »

Do atto alla Camera di queste dimissioni, e, non essendovi osservazioni in contrario, dichiaro vacante il collegio di Ascoli Piceno.

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione alle Province di Brescia, Cremona, Chieti, Mantova, Rovigo, Pesaro, Reggio Emilia, Verona e Firenze, e ai Comuni di Gallico, Perdas, S. Vincenzo ed altri, di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite triennale 1834-86.

Conversione in legge del Regio Decreto 15 novembre 1892 relativo al rinvio di spese straordinarie per acquisto di cavalli stalloni.

Autorizzazione ad affittare la sorgente termo-solforosa della *Bojola* sul lago di Garda, per 50 anni.

Si faccia la chiama.

Miniscalchi-Erizzo, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Aguglia — Albertoni — Andolfato — Antonelli — Anzani — Aprile — Arnaboldi.

Baccelli — Badini — Balenzano — Barazuoli — Barzilai — Basini — Bastogi Gioacchino — Bastogi Michelangelo — Beltrami Luca — Beltrani Giovanni — Bertolini — Bertollo — Bonacci — Bonacossa — Bonin — Borgatta — Borruso — Borsarelli — Bosselli — Bovio — Branca — Brin — Brunicardi — Bufardecì.

Cadolini — Cafiero — Calderara — Caldesi — Calpini — Camagna — Cambiasi — Campi — Canegallo — Capoduro — Caprucci — Careni — Carpi — Casale — Casana — Catapano — Cavalieri — Cavallini — Celli — Centurini — Ceriana-Mayneri — Cerruti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Cianciolo — Cirmeni — Civelli — Clementini — Cocito — Cocuzza — Comandini — Comin — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Cuccia — Curioni.

D'Agata — D'Alife — Damiani — D'Amico — Danielli — Dari — De Amicis — Del Balzo — Delvecchio — De Nicolò — De Novellis — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Blasio Scipione — Di Broglio — Di Marzo — Di Rudini — Di San Donato — Di Sant'Onofrio — Di Trabia.

Engel — Episcopo — Ercole.

Falconi — Fani — Fasce — Ferracciù — Ferraris-Maggiorino — Figlia — Fisogni —

Florena — Fortis — Fortunato — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Gallavresi — Galletti — Galli Roberto — Gallo Niccolò — Gamba — Garavetti — Garibaldi — Gatti-Casazza — Genala — Ghigi — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giordano Ernesto — Giovagnoli — Giovannelli — Grandi — Grimaldi — Guicciardini.

Lacava — Lampiasi — Lanzara — La Vaccara — Levi Ulderico — Lochis — Lojodice — Lucchini — Luciani — Lucifero — Luporini — Luzzatti Luigi.

Manganaro — Mapelli — Marazio Annibale — Marcora — Mariotti — Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Marzotto — Masi — Maury — Meardi — Mecacci — Merello — Mezzanotte — Miniscalchi — Mocenni — Montagna — Monticelli — Mordini — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Murmura — Mussi.

Nasi — Nicastro — Nicotera — Nocito.

Orsini-Baroni.

Palamenghi-Crispi — Pansini — Papa — Papadopoli — Pasquali — Pastore — Patamia — Paternostro — Pellegrini — Pellerrano — Pelloux — Perrone — Petrini — Piccaroli — Piccolo Cupani — Pierotti — Pinchia — Piovene — Pisani — Pompilj — Ponti — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Quarena — Quartieri.

Rainpoldi — Rava — Riboni — Ridolfi — Rinaldi — Riolo Vincenzo — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rossi Luigi — Rossi Rodolfo — Roux — Ruggieri Ernesto — Ruggieri Giuseppe.

Sacchetti — Sacchi — Sani Giacomo — Saporito — Schiratti — Seismit-Doda — Silvani — Silvestri — Simonelli Ranieri — Sineo — Soggi — Solimbergo — Sonnino-Sidney — Sormani — Sorrentino — Sperti — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Tiepolo — Toaldi — Tondi — Torelli — Torracà — Tortarolo — Treves — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Gregorio — Vastarini-Cresi — Vendemini — Vendramini — Vischi — Visocchi — Vizioli.

Well-Weiss — Wollemborg.

Zabeo — Zizzi.

Sono in congedo :

Basetti — Buttini.
Filipanti.
Ginori — Grossi.
Lazzaro.
Parpaglia.
Reale.
Vollaro-De Lieto.

Assenti per ufficio pubblico :

Franchetti.
Salemi-Oddo.

Sono ammalati :

Di San Giuliano.
Lugli.
Pignatelli.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del bilancio dell'entrata.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1892-93.

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 37 che fu approvato.

Ora proseguiremo nei capitoli successivi.

Capitolo 38. Corrispondenza telegrafica e telefonica (esclusi i telegrammi governativi), lire 12,700,000.

Capitolo 39. Telegrammi governativi, lire 2,000,000.

Capitolo 40. Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, lire 10,976,500.

Capitolo 41. Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, lire 2,250,000.

Capitolo 42. Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici, lire 345,000.

Capitolo 43. Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero dell'istruzione pubblica, lire 151,845.

Capitolo 44. Gazzetta Ufficiale del Regno, fogli provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari (Legge 30 giugno 1876, numero 3195) e giornale il Tiro a segno, lire 1,000,000.

Capitolo 45. Proventi delle carceri, lire 6,115,000.

Capitolo 46. Diritti dovuti per il servizio

araldico (Regi Decreti 11 dicembre 1887, numero 5138, 7 aprile 1889, n. 6093 e 19 febbraio 1891, n. 69), lire 14,000.

Capitolo 47. Proventi degli stabilimenti di reclusione militare, lire 62,000.

Capitolo 48. Proventi eventuali delle zecche, lire 90,000.

Capitolo 49. Annualità a carico di società e stabilimenti di credito e di emissione per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo, lire 144,100.

Capitolo 50. Prodotto della linfa vaccinica fornita dalla Direzione della sanità pubblica alle Provincie del Regno, lire 30,000.

Rimborsi e concorsi nelle spese. — Capitolo 51. Contributo di diversi per spese telegrafiche, lire 650,000.

Capitolo 52. Ricuperi per spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle vulture catastali ecc., lire 800,000.

Capitolo 53. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni, lire 4,875,000.

Capitolo 54. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato, lire 19,156,951.50.

Capitolo 55. Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto, lire 90,000.

Capitolo 56. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per gli interessi sulle obbligazioni per i lavori del Tevere (Legge 6 luglio 1875, n. 2583, modificata colla legge 20 luglio 1890, n. 6980), lire 372,023. 44.

Capitolo 57. Contributo dei proprietari interessati nei lavori del Tevere per la parte che spettava al comune di Roma cui è subentrato lo Stato, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 6 luglio 1875, n. 2583 ed articolo 5 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, *per memoria.*

Capitolo 58. Rimborso da parte del municipio di Napoli della metà della spesa occorrente al pagamento degli interessi dei titoli per il risanamento della città di Napoli (articolo 6 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892), lire 1,282,500.

Capitolo 59. Ricupero di interessi di obbligazioni emesse per conto di Comuni e di Provincie per costruzioni ferroviarie (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, numero 6930), *per memoria.*

Capitolo 60. Ricupero di interessi dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula (Leggi 27 aprile 1885, n. 3048 e 2 luglio 1890, n. 6930), lire 7,485,530.

Capitolo 61. Ricupero delle spese di commissione per il servizio dei titoli emessi per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, lire 124,088. 45.

Capitolo 62. Ricupero dai Comuni e dalle Provincie delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento al netto emesse per loro conto, *per memoria*.

Capitolo 63. Ricupero dalle Casse degli aumenti patrimoniali delle spese di fabbricazione e di bollo delle obbligazioni di Stato 4 per cento al netto emesse per loro conto, *per memoria*.

Capitolo 64. Concorso della Società esercente le linee Vicenza-Schio, Vicenza-Cittadella-Treviso e Padova-Bassano nelle spese da rimborsarsi all'Amministrazione della rete Adriatica, per l'uso comune delle stazioni di Padova, Vicenza e Treviso (Legge 25 giugno 1882, n. 871, serie 3^a), lire 15,000.

Capitolo 65. Contributo dovuto dalle provincie di Cagliari e Sassari nella spesa di costruzione delle ferrovie secondarie Sarde (Art. 5 della legge 23 luglio 1885, n. 3011 e legge 7 aprile 1889, n. 6006), lire 103,427.72.

Capitolo 66. Rimborso di spese anticipate dallo Stato pel mantenimento degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 81 del testo di legge sulla pubblica sicurezza, approvato col Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144, lire 400,000.

Capitolo 67. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo, lire 1,700,000.

Entrate diverse. — Capitolo 68. Profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti devoluti al Tesoro dello Stato, 2,800,000. lire.

Capitolo 69. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge, lire 2,033,690.

Capitolo 70. Proventi e recuperazioni di portafoglio, lire 1,254,000.

Capitolo 71. Somma dovuta dalla Società concessionaria della ferrovia Pontegalera-Fiumicino per eccedenza dei corrispettivi di esercizio sui prodotti della ferrovia stessa com-

presa nella rete Mediterranea (Convenzione 8 marzo 1880), *per memoria*.

Capitolo 72. Vendita di oggetti fuori di uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro), lire 2,415,500.

Capitolo 73. Entrate eventuali diverse dell'amministrazione demaniale, lire 1,286,000.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 74. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 13,148,889. 79.

Capitolo 75. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, lire 2,446,003. 17.

Capitolo 76. Interessi delle obbligazioni di Stato 4 per cento al netto di cui alla legge 2 luglio 1890, n. 6930 costituite in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, ed in relazione all'articolo 8 della legge 14 aprile 1891, n. 153, lire 11,125,600.

Capitolo 77. Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, lire 5,461.46.

Capitolo 78. Interessi al netto delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora lasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 3,253,936. 70.

Capitolo 79. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei biglietti di Stato di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n. 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, lire 372,803.37.

Capitolo 80. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 1751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori, lire 494,838. 30.

Capitolo 81. Anticipazione fatta dalla Cassa dei depositi e prestiti in ordine all'articolo 19 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, per prezzo di espropriazioni di terreni dell'Agro romano

di cui all'articolo 9 della legge stessa, *per memoria*.

Capitolo 82. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 12,822,678. 16.

Capitolo 83. Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al Comune ed alle spese di riscossione, lire 15,116,190.

TITOLO II. — *Entrata straordinaria*. — Categoria I. — *Entrate effettive*. — *Rimborsi e concorsi nelle spese*. — Capitolo 84. Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie, lire 5,133,238. 91.

Capitolo 85. Concorso dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi, lire 291,800.

Capitolo 86. Concorso degli enti interessati nelle nuove opere marittime e lacuali approvate con la legge 14 luglio 1889, numero 6280, lire 866,300.

Capitolo 87. Anticipazione dei Comuni interessati nelle spese dei porti a termini dell'articolo 8 della legge 14 luglio 1889, numero 6280, lire 505,000.

Capitolo 88. Contributi delle Provincie e dei Comuni interessati nella costruzione delle ferrovie concesse in costruzione alle società Adriatica, Mediterranea e Sicula (art. 10 della legge 20 luglio 1888, n. 5550), lire 2,549,314.87.

Capitolo 89. Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia, lire 321,930.

Capitolo 90. Rimborsi diversi di spese straordinarie, lire 1,785,367.55.

Capitolo 91. Offerte per l'erezione in Roma di un monumento onorario a Vittorio Emanuele II, primo Re d'Italia (*per memoria*).

Capitolo 92. Introiti vari dipendenti dalle opere di bonificazione, lire 650,000.

Capitolo 93. Ricupero delle somme rimborsate dall'Amministrazione delle imposte dirette agli esattori comunali pel prezzo dei beni espropriati ai debitori di imposte, e poscia dai debitori medesimi, o dai loro creditori legali, riscattati a forma dell'articolo 57 della legge 2 aprile 1882, n. 674, lire 2,000.

Entrate diverse. — Capitolo 94. Prodotto dell'amministrazione dei beni pervenuti al demanio dalle confraternite romane, a mente

dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 500,000.

Capitolo 95. Prodotto dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano (Art. 5 del regolamento approvato con Regio Decreto 7 maggio 1891, n. 225, lire 20,720.

Capitolo 96. Eccedenza dei proventi annuali degli archivi notarili dal 1880 in poi esistenti nella Cassa depositi e prestiti, e da versarsi nelle Casse dello Stato a termini dell'articolo 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, serie 2^a, lire 1,000,000.

Capitolo 96 *bis*. Ricavo della vendita dei libri e delle opere esistenti nel numero di più esemplari nella biblioteca nazionale Vittorio Emanuele in Roma (*per memoria*).

Capitolo 96 *ter*. Attività netta della cessata Cassa pensioni nuove risultata dal suo conto corrente col tesoro al 30 giugno 1892, lire 1,037,443.41.

Capitolo 96 *quater*. Utili spettanti allo Stato per eccedenze di circolazione verificate negli Istituti di emissione (*per memoria*).

Categoria II. — *Movimento di capitali*. — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni*. — Capitolo 97. Vendita di beni immobili, lire 2,598,000.

Capitolo 98. Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili - Affrancamento del Tavoliere di Puglia (esclusa la parte di capitale pagabile dagli affrancanti in certificati di rendita), lire 1,225,598.08.

Capitolo 99. Prezzo capitale ricavato dalla vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico, lire 5,200,000.

Capitolo 100. Tassa straordinaria 30 per cento e tasse ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei beneficii, lire 700,000.

Capitolo 101. Capitale ricavabile dalla estinzione per sorteggio o per altre cause di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro, lire 13,840.

Riscossione di crediti. — Capitolo 102. Rimborso dall'Amministrazione della marina del fondo di scorta per le regie navi armate, lire 3,000,000.

Capitolo 104. Rimborso dalla provincia di Roma di un ottavo della spesa per l'ammortamento delle obbligazioni per i lavori del Tevere, lire 66,375.

Capitolo 105. Ricupero delle anticipazioni

fatte dal Tesoro alla Congregazione di carità di Roma, giusta l'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, mediante pagamento da farsi dal demanio sul prodotto netto della gestione dei beni indemanati delle Confraternite romane, lire 1,637,764.

Capitolo 106. Riscossione di crediti diversi, lire 516,818.49.

Capitolo 107. Acconto da corrispondersi dal Fondo pel culto sulla somma spettante allo Stato del patrimonio delle corporazioni religiose soppresse, lire 3,000,000.

Accensione di debiti. — Capitolo 108. Prodotto di collocamento delle obbligazioni del Tevere da emettersi ai termini delle leggi 15 aprile 1886, n. 3791, e 2 luglio 1890, numero 6936, lire 2,940,000.

Capitolo 109. Prodotto del collocamento delle obbligazioni da emettersi per le opere edilizie di Roma di cui all'articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 5,000,000.

Capitolo 110. Prodotto di titoli speciali di rendita da emettersi per il risanamento della città di Napoli. (Articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892), lire 8,000,000.

Capitolo 111. Competenze di avvocati e procuratori poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali, lire 170,000.

Capitolo 112. Vendita di beni immobili ed affrancazione ed alienazione di prestazioni perpetue appartenenti ad enti amministrati, lire 117,000.

Capitolo 113. Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguono negli uffici contabili demaniali, lire 1,200,000.

Capitolo 114. Anticipazione delle Provincie che hanno chiesto l'acceleramento dei lavori catastali nei loro territori (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682), lire 2,635,000.

Capitolo 114**bis**. Somma da versarsi dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni civili e militari con decorrenza anteriore al 1° luglio 1893 e pensioni concesse ai già riassoldati con premio relativo alla abolita Cassa militare e vigenti al 1° luglio 1892, lire 74,226,116.

Ricuperi diversi. — Capitolo 115. Ricupero di somme già pagate pel movimento di capitali da reintegrarsi nel bilancio passivo (*per memoria*).

Categoria terza. — *Costruzione di strade ferrate.* — Capitolo 116. Rimborsi e concorsi

dai Comuni e dalle Provincie, ed anticipazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, e legge 27 aprile 1885, numero 3048, lire 908,538.94.

Capitolo 117. Prodotto dell'alienazione di obbligazioni di Stato 4 per cento al netto per costruzioni ferroviarie a carico dello Stato, lire 29,091,461.06.

Capitolo 118. Ricupero di somme già pagate per costruzioni ferroviarie da reintegrarsi ai relativi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici (*per memoria*).

Approvati per tal modo tutti i capitoli di questo bilancio dell'entrata, metto a partito i risultati finali.

Entrata ordinaria lire 1,529,533,825.03.

(*È approvato*).

Entrata straordinaria lire 156,949,626.31.

(*È approvato*).

Totale dell'entrata reale ordinaria e straordinaria lire 1,686,483,451.34.

(*È approvato*).

Ora veniamo alla discussione degli articoli del disegno di legge:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato ad accertare e a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme e i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1893, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

« È altresì autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio. »

(*È approvato*).

« Art. 2. È mantenuto fino a tutto giugno 1893 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'articolo primo della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'articolo 4° della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sulle tasse degli affari.

« L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, è mantenuto pel periodo suddetto limitatamente

ad un solo decimo dell'imposta principale ai termini dell'articolo 49 della legge 1^o marzo 1886, n. 3682, ed articolo primo della legge 10 luglio 1887, n. 4665. »

(È approvato).

« Art. 3. I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati per il periodo, di cui nell'articolo precedente, nella misura che furono stabiliti dalla legge 30 giugno 1872, n. 884, confermata di anno in anno con la legge d'approvazione del bilancio. »

(È approvato).

« Art. 4. È continuata al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione, ed oltre alla somma di lire 68,183,152. 24, per l'anticipazione fatta al tesoro dalla Banca Nazionale e dagli altri Istituti di emissione della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Società della Regia cointeressata dei tabacchi. »

(È approvato).

« Art. 5. La somma che, a termini della legge 7 aprile 1892, n. 111, il Governo del Re è autorizzato a procurarsi per l'esercizio 1892-93, mediante la emissione di buoni del tesoro a lunga scadenza, è fissato in 75 milioni di lire. »

Grimaldi, ministro del tesoro. S'intende che deve dirsi « fissata » e non « fissato. »

Presidente. Con questa correzione di forma suggerita dall'onorevole ministro delle finanze, metto a partito l'articolo 5.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 6. È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1^o luglio 1892 al 30 giugno 1893, cioè:

Entrata e spesa effettiva.

Entrata	L.	1,544,196,939. 77
Spesa	»	1,553,498,961. 89
Avanzo effettivo	L.	9,302,022. 12

Movimento di capitali.

Entrata	L.	112,286,511. 57
Spesa	»	89,132,888. 65
Eccedenza di spesa	L.	23,153,622. 92

Costruzione di strade ferrate.

Entrata	L.	30,000,000. »
Spesa	»	30,000,000. »
	L.	»

Riassunto generale.

Entrata reale	L.	1,686,483,451. 34
Spesa reale	»	1,672,631,850. 54
Differenza attiva	L.	13,851,600. 80

Partite di giro.

Entrata	L.	58,786,400. 95
Spesa	»	58,786,400. 95
	L.	»

(È approvato).

Nella seduta di domani procederemo alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Giolitti, presidente del Consiglio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per autorizzare alcuni Comuni ad eccedere il limite della sovrimposta.

Presidente. Dò atto all'onorevole presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che verrà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Modificazione all'articolo 3^o della legge sulle opere pubbliche.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: Modificazione all'articolo 3^o della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. (Vedi Stampato n. 152-A).

Questo disegno di legge è già stato discusso dal Senato. Non c'è quindi bisogno di leggerlo perchè tutti l'hanno sott'occhio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Come primo iscritto, ha facoltà di parlare l'onorevole Pinchia.

Pinchia. Le ragioni del disegno di legge, che ci sta davanti, sono ampiamente svolte nella relazione ministeriale, furono ampiamente discusse in Senato e riassunte egregiamente nella chiara e dotta relazione presentata alla Camera; per il che non è necessario che io mi diffonda sopra l'essenza intima di esso.

Questo disegno di legge, lo constato con vera soddisfazione, ha non solo per iscopo di risolvere una questione della quale parecchie volte questo Parlamento si è occupato e che finora ha sfidato la buona volontà di ministri e deputati (parlo della sistemazione definitiva delle acque minori) ma tende altresì ad eccitare l'iniziativa privata e le attività locali ed a giungere per tal modo ad una parziale applicazione del concetto espresso dall'onorevole Genala nel programma di Cremona. Concetto che fu accolto con sincero plauso dal paese e di cui mi congratulo col ministro, che vedo con piacere arrivare al suo banco.

Io mi rallegro con l'onorevole Genala che egli, entrando in quest'ordine di idee, sia venuto man mano con diversi disegni di legge ad attuarlo, e ne abbia concepito la soluzione nel modo più logico e razionale; cioè risolvendo poco a poco le diverse difficoltà del problema, e non proponendoci una legge generale, la quale male risponderebbe agli scopi, e forse non condurrebbe al fine, che egli si è proposto; quello cioè di semplificare l'Amministrazione e di suscitare le molteplici energie dell'attività privata.

Una delle maggiori difficoltà, che si erano sempre affacciate, al problema della sistemazione dei torrenti, problema sul quale io modestamente già ho avuto occasione di richiamare l'attenzione della Camera, era appunto questa: che la legge del 1865 all'allegato F, ha un carattere troppo generale.

Ora, questa difficoltà è stata vinta, con l'istituzione della 3ª categoria di opere, la quale non solo permette di comprendere nella legge una quantità di opere, che sfuggivano alla medesima, ma fa in modo che ogni singolo caso sia esaminato e vagliato secondo la natura speciale del problema, secondo la ubicazione o l'indole del torrente; sfuggendo a quelle considerazioni d'indole troppo vasta,

che una legge generale aveva fin qui create. Mi permetta quindi l'onorevole ministro che con tutta sincerità d'amico io mi rallegri con lui, di aver condotto in porto una legge di tanta importanza, e così seriamente reclamata da gran parte delle nostre popolazioni.

Mi piace che sia stato posto a caposaldo della legge, che per raggiungere il fine a cui si vuole arrivare, sia necessario di studiare la questione delle acque torrentizie, in tutta la sua estensione e con unità di concetto e d'indirizzo.

Queste sono parole del ministro; e sono parole tanto più importanti appunto perchè ciò che fece difetto finora, è stata precisamente la unità d'indirizzo e di concetto. Noi abbiamo dei tentativi riguardo alle arginature dei torrenti, tentativi anche lodevolissimi da parte di Comuni e di Corpi morali, che non approdarono a nulla, perchè mancava l'unità di concetto e d'indirizzo.

Due sono i mezzi con i quali la scienza insegna che si può ovviare ai pericoli delle inondazioni ed ai pericoli delle piene dei torrenti, le quali tante volte sono peggiori delle inondazioni: i rimboschimenti e i lavori delle arginature.

Io non parlo dei rimboschimenti: è una questione molto ardua sulla quale anche la legge sorvola, perchè altre leggi vi provvedono; ed io credo che applicate con giusti criteri le leggi esistenti, possano benissimo soddisfare al compito; e d'altra parte non bisogna esagerare neanche l'influenza che il diboscamento ha su queste inondazioni subitanee.

Diverso è il problema per ciò che riguarda i ripari. Noi abbiamo due categorie di torrenti completamente diverse; abbiamo cioè dei torrenti i quali travolgono una grande quantità di materie e, soprattutto dei ciottoli. Dipende dal sistema delle arginature l'evitare o no danni gravissimi deplorati più volte.

Occorre quindi un criterio molto giudizioso e molto sicuro sul modo di eseguire questi lavori (ed è su questo che richiamo l'attenzione del Ministero nell'applicazione della legge): conviene che il Genio civile determini bene la speciale modalità dei lavori da eseguire in questi torrenti. Io citerò i torrenti del Veneto che hanno cagionato molti disastri, perchè, arginati in modo troppo angusto nel loro corso superiore, hanno riversato

sulla pianura tutta quell'eccedenza di materie, che non poteva liberamente espandersi là dove l'espansione sarebbe stata meno dannosa all'agricoltura ed alle opere stradali.

Questa è la prima raccomandazione, che faccio all'onorevole ministro.

Perchè la legge possa essere eseguita si proceda ad un accurato studio e ad un'ispezione dei lavori, che possono farsi per mezzo dei Consorzi, che egli intende di organizzare.

Un elenco di questi lavori darebbe modo altresì al Governo di calcolare ad un dipresso le spese che cagionerà questa legge; cosa non indifferente nelle attuali condizioni finanziarie.

In quanto alla formazione dei Consorzi dice bene il Senato: non basta rendere i Consorzi obbligatori, bisogna rendere la legge eseguibile e farla eseguire.

Non è che in Italia manchino questi Consorzi, ce ne sono parecchi, ma sono male organizzati, male disciplinati, in lotta fra di loro. Io credo che molti Consorzi nuovi potrà questa legge creare, ma credo anche che si potranno utilizzare molte forze vive, già esistenti, le quali giacciono inoperose appunto perchè è mancato loro l'aito vivificatore.

Quindi quel contrasto di interessi, che alcuni sembrano temere dalla esecuzione di questa legge, io non lo so vedere; perchè siccome è un urgente antico bisogno di alcune popolazioni quello di provvedere al riparo dei fiumi e dei torrenti, dove i Consorzi si sono formati, ma giacciono inoperosi ed in lotta fra di loro, è necessario che si faccia in modo che diano quei risultati, che dovrebbero dare.

Il ministro ha promesso una legge sui Consorzi; quindi in questo argomento non insisto, nè cedo alla tentazione, che avevo avuto, di presentare un apposito ordine del giorno, perchè mi affidano gli impegni, presi dal ministro con la Commissione e col Senato.

Importa essenzialmente di attuare la legge con sollecitudine, imperocchè, oltre una questione d'interessi, essa implica pure una questione vera di moralità. I confinanti dei fiumi e dei torrenti si abbandonano ad una sicura rapina in danno gli uni degli altri; si abbandonano a delle usurpazioni di territorio, le quali un bel giorno vengono a disgregare tutto il regime dei fiumi.

Gli stessi Comuni, quando il Genio civile permette loro di fare dei ripari li fanno in

modo non sistematico; sicchè spesso riescono a danneggiarsi gli uni con gli altri; non parlo poi dei privati.

Io, nel ristretto ambito del mio Collegio elettorale, ho potuto calcolare che si erano sprecate parecchie centinaia di lire e perduti parecchi ettari di terreno con questo sistema, mentre con eguale spesa, seguendo un concetto sistematico ben definito, si sarebbe potuto avere una arginatura completa salvaguardando l'integrità del territorio litoraneo.

Queste sono dunque le tre raccomandazioni, che io mi permetto di fare al ministro: che una ispezione accurata e fatta con sollecitudine constati i lavori da eseguire e le forze già esistenti da potersi adoperare; che la legge sui Consorzi non tardi ad essere presentata; e che lo Stato, naturalmente, prima di impegnarsi in spese, esamini rigorosamente gli impegni, che deve prendere, perchè, quando si tratta di approfittare d'un concorso dello Stato, Province e Comuni non prendano sempre deliberazioni ponderate.

Quando è risaputo che lo Stato concede 1/3 come suo contributo, si suol dire: è un tanto di guadagnato. Ed io non vorrei che con questo sistema s'intraprendessero opere, che non fossero utili e che anzi tornassero di danno allo Stato, alle Province, ai Comuni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

Romanin-Jacur. Io ho molto rispetto per il Senato da cui ci viene questo disegno di legge e ne approvo i concetti generali, ma confesso la verità che per poter darvi il mio voto favorevole ho duopo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici completi e spieghi il testo degli articoli con alcune chiare dichiarazioni che valgano ad assicurarmi sulla maniera che in pratica verrà applicata la legge.

Confido di conoscere così bene gli intendimenti dell'onorevole ministro Genala che, sono sicuro, egli stesso sarà lieto che io gli offra occasione di porgere questi schiarimenti.

Questa non è legge, egregi signori, di piccola importanza: perchè tutte le leggi intese a modificare leggi fondamentali, che sono in vigore da lungo tempo, sono sempre di gravissima importanza, inquantochè o poco, o troppo perturbano uno stato di cose omai consuetudinarie ed al quale il paese è già abituato.

Bisogna procedere adunque con molta cautela — essere sicuri dei vantaggi che le mo-

dificazioni debbono recare — intendersi molto chiaramente per evitare pericolosi equivoci.

Io, per esempio, non immagino neppure che sia intendimento del ministro dei lavori pubblici di voler sottoporre a nuova costituzione, ad una nuova istruttoria per una nuova formazione, i Consorzi di 3^a categoria, che diventano di 4^a per effetto di questa legge, tutti quelli che già esistono e funzionano. Ma purtroppo la pratica m'insegna che la burocrazia cerca, assai di sovente, ogni sorta di pretesto per procacciarsi lavoro; e domani non mi farebbe alcuna meraviglia se alcuni funzionari, prendendo magari occasione da dissidi o desideri di singoli privati, di insignificanti minoranze, trovassero, nelle di posizioni della legge, appiglio per rimettere in discussione uno stato di cose già stabilito e che funziona egregiamente, come l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha dichiarato tante volte, alla Camera ed anche, non è guari, nel suo importante discorso di Cremona.

Ognuno comprende che se, per questa legge, si dovesse turbare uno stato di cose già istituito, perfino in qualche luogo da secoli, come nelle provincie del Veneto, della Lombardia, della Romagna e dell'Emilia, dove questi consorzi, che sono di terza categoria e che domani diventeranno di quarta, funzionano egregiamente, ne verrebbe un perturbamento gravissimo; e questo non può essere certo negli intendimenti del ministro proponente il disegno di legge.

Però, dappoichè io dubito assai che si possa introdurre delle modificazioni ad un disegno di legge, che ci viene dal Senato, e quindi non possiamo aggiungere qualche cosa che dia quell'affidamento sicuro che io desidererei, è necessario che intervenga la parola autorevole del ministro, la quale dichiara solennemente che qui non si tratta di creare niente di nuovo, dove le cose esistono e funzionano regolarmente, ma si tratta di provvedere per quelle parti d'Italia dove, pur occorrendo che ci sieno i consorzi, questi non sono ancora regolarmente costituiti.

Ed ora tratterò sommariamente, egregi colleghi, delle nuove disposizioni, contenute in taluni articoli, che mi paiono di molta importanza.

Comincio dall'articolo 99. Nell'articolo 99 si modifica una disposizione della legge vigente, e si statuisce che lo Stato non possa concorrere per opere interessanti la difesa

dell'abitato di città, di villaggi o di borgate, contro un corso d'acqua, che subordinatamente al concorso della Provincia, la quale deve concorrere nella proporzione fissa e determinata di *un sesto* dell'ammontare della spesa.

Ora si può presentare, in pratica, il caso che l'interesse di questi Comuni non collimi con l'interesse della Provincia. In questo caso, vorrà lo Stato (perchè qui stiamo per fare una legge che deve provvedere naturalmente a casi gravissimi ed eccezionali) rifiutare assolutamente il suo concorso?

Mi spiegherò con un esempio, che chiarirà subito il mio concetto.

Nel 1886 o 1887 (non ricordo la data precisa) abbiamo fatto una legge, per la quale lo Stato ha contribuito con la somma di quattro milioni e mezzo nelle opere di difesa dell'Adige nella città di Verona.

A chi conosce la topografia della provincia di Verona, risulta evidentissimo che la Provincia, come ente Provincia, la quale ritrae tutte le sue risorse dalla imposta sui terreni, non aveva nessun interesse che quelle opere fossero fatte a difesa della città di Verona; l'Adige poteva allagare tutta la città senza che neppure un campo coltivato ne venisse danneggiato.

Ora, in quel caso, il Governo, che pure ha proposto una legge in proposito al Parlamento, avrebbe potuto rifiutare il suo concorso in un'opera, la quale doveva contribuire alla regolarizzazione di un fiume così rapace, così feroce, come ho descritto in tante altre occasioni, e tutti conosciamo, qual'è l'Adige, solo perchè la Provincia non sarebbe stata disposta a concorrere?

Ed è evidente che la provincia di Verona, non avendo nessun interesse da tutelare con quest'opera, avrebbe potuto rifiutare il suo concorso.

Capisco che le disposizioni di questo articolo dovranno applicarsi nei casi i più comuni, e che ce ne potranno essere; ma in tutti i casi speciali, anche di poca importanza per la spesa, sarà necessario presentare al Parlamento un disegno di legge particolare per derogare eccezionalmente alle disposizioni di questo articolo; e non so davvero se, oltre a tutti gli altri inconvenienti che ha di per sé stessa, questa necessità si mostrerà provvida nei riguardi della finanza dello Stato.

Ma all'articolo 120 si presenta, secondo me, una condizione di cose molto più grave.

E qui, me lo consenta l'onorevole Genala, io veramente non so accordare le disposizioni di quest'articolo 120 con tutte quelle contenute nel disegno di legge per la riforma del Genio civile, che abbiamo pure all'ordine del giorno della Camera, e verrà tosto in discussione.

Mentre in quel disegno di legge, molto opportunamente, il Ministero comincia a stabilire un'opera di vero decentramento, provvedendo a delle delegazioni speciali d'ispettori, i quali, in determinate regioni, abbiano facoltà di approvare progetti, di eseguire determinati lavori, entro certi limiti di spesa, pei lavori che fa lo Stato, senza duopo di ricorrere al Ministero, qui, per questo articolo, tutti i progetti di opere (e badiamo che il testo della legge parla di opere che necessariamente debbono essere di piccola importanza, opere d'interesse *consorziale* o *privato*), questi progetti, dico, debbono fare il lungo viaggio e venire fino a Roma per essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici, il quale Ministero bisogna, naturalmente, che li approvi col parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come non ho d'uopo di spiegare, se si reputa che *possano notevolmente interessare il regime d'un corso d'acqua*.

Ora, per conto mio, io credo che assolutamente bisogna che il Ministero ci affidi che quella parola *notevolmente*, che sta nel testo dell'articolo, non sarà interpretata nel senso che l'interpreta, di solito, la burocrazia, ma nel senso che l'intende l'onorevole ministro, dirò meglio la persona dell'onorevole Genala, e che quindi nel regolamento che egli farà per l'attuazione di questa legge, egli preciserà quali sono i limiti che danno a questa parola quel carattere di vera importanza notevole, per la quale debbano affluire al Ministero soltanto i progetti che, per la natura delle opere e per l'ammontare della spesa, possono davvero e seriamente considerarsi importanti.

Si capisce che quando sorgono delle questioni, quando c'è contrasto fra gl'interessati che fra loro non vanno d'accordo debba intervenire l'autorità superiore perfino del Ministero; ma anche quando tutti sono d'accordo e si tratta di fare un'opera che può costare qualche migliaio di lire, per il semplice capriccio di un funzionario inetto o che rifugge dalla più piccola responsabilità, che si debba perdere tutto quel tempo, che è indispensa-

bile, perchè le carte girino in tutti gli uffici della prefettura locale e vengano poi anche al Ministero è, secondo me, assolutamente inutile ed in antitesi perfetta con le disposizioni di quell'altro disegno di legge che abbiamo davanti a noi come ho ricordato. Io prego adunque l'onorevole Genala di darmi affidamento che, se non potremo, oggi, mutare la legge, almeno il regolamento limiterà questa disposizione e la correggerà con disposizioni molto chiare e precise.

Ma c'è anche un'altra grave questione. Quest'articolo dice che non si potranno eseguire, senza omologazione del prefetto, lavori *quantunque di interesse puramente consorziale o privato*. Ora io ricordo, e l'onorevole Genala, che ormai siede in questa Camera da molti anni come me, lo ricorderà pure, ricordo che, quando abbiamo discussa la legge sulle derivazioni delle acque pubbliche, abbiamo dovuto sostenere una fiera battaglia con quel valent'uomo che era l'onorevole Mantellini, il quale diceva: ma parliamoci chiaro: che cosa volete intendere per acque pubbliche? Quali sono?

E dopo parecchi giorni siamo esciti da quella discussione, dirò, pel rotto della cuffia, stabilendo cioè in quel disegno di legge degli articoli pei quali era fatto obbligo al Governo entro due o tre anni di fare e pubblicare l'elenco delle acque pubbliche. Io però, per quanto ne so, non credo che quell'elenco sia stato mai fatto.

Quindi anche ora, come allora, noi abbiamo molte acque che non sappiamo se siano pubbliche o private.

E per chiarire ancor meglio la cosa, questo disegno di legge introduce e parla addirittura anche di acque che hanno un carattere assolutamente privato. Ora io domando: ma se in montagna od anche in piano un privato vuol regolare un fosso del suo podere, non potrà forse farlo senza preparare un progetto ed ottenere la omologazione del prefetto? Io, veda onorevole Genala, mi trovo da molti anni ormai a dirigere taluno di quei consorzi di scolo che furono fin oggi di 3^a categoria. Ebbene ogni volta che i lavori nostri non possono avere influenza o rapporti coi corsi d'acqua di 1^a o 2^a categoria noi facciamo i nostri lavori senza bisogno di chiedere od ottenere alcuna preventiva approvazione!

Non ci mancherebbe altro che il prefetto venisse anche in tutte le nostre amministrazioni consorziali e peggio nelle singole no-

stre proprietà private a permettere od a rifiutare il permesso di fare od escavare un fosso!

Vede dunque, l'onorevole Genala, che questo articolo, per me, ha proprio una gravità spaventevole; ed avrà un'applicazione funesta in tutti quei paesi dove questa sistemazione d'acque è tale che non crea ordinariamente nessun dissidio, nessuna questione.

L'avrà, io penso, perchè l'onorevole ministro non può garantirmi che, domani, non ci sia un funzionario, o prefettizio o del Genio civile, il quale, o di testa sua o per altre ragioni, pigliando argomento dalle disposizioni di questa legge, venga proprio a turbare uno stato di cose pacifico, che è stabilito da secoli e che non dà luogo a dissidi, a controversie.

Anche qui bisogna che l'onorevole Genala ci affidi che, se non possiamo mutare l'articolo, il regolamento chiarirà le cose in modo tale, da rendere impossibile che questi casi avvengano. Che se io potessi sperare che la legge, che io reputo, nel suo complesso, buona, non subisse notevole ritardo; tale è l'importanza che io do a questo articolo, che pregherei l'onorevole Genala di modificarlo, e di ripresentarcelo opportunamente modificato. (*Interruzione, a bassa voce, dell'onorevole Chimirri*).

E l'onorevole mio collega Chimirri mi fa molto opportunamente osservare che l'articolo 124 presenta pure disposizioni analoghe e di gravità pari a quelle delle quali ho parlato, a proposito dell'articolo 120; onde creda, onorevole ministro, che qualche *ritocco* sarebbe proprio opportuno e saggio.

Vengo all'articolo 126.

Da lungo tempo si è domandato che alle disposizioni dell'articolo 126 della legge sui lavori pubblici, fosse provveduto con delle disposizioni legislative che ne chiarissero meglio gl'intenti. Mi è giocoforza ricordare che, dopo i disastri del 1882, io ne ho fatto, qui alla Camera, tema di un lungo discorso, quando si sedeva su quel banco il compianto Baccarini, ed ho suggerito alcune disposizioni, le quali trovarono poi posto nel regolamento per il servizio dei fiumi in tempo di piena, e queste disposizioni sono in vigore anche oggi.

Il ministro che succedette all'onorevole Baccarini, mi pare lo stesso onorevole Genala, nominò una Commissione, che era pre-

sieduta dall'onorevole Cavalletto, e della quale io ho avuto l'onore di far parte, insieme agli ispettori del Consiglio superiore e ad ingegneri capi che avevano più pratica del servizio dei fiumi, e quella Commissione dedicò un capitolo speciale di quel regolamento per provvedere a diversi inconvenienti, a cui la interpretazione di questo articolo dava luogo.

Di quelle disposizioni nessun cenno è fatto in quest'articolo nuovo che ci è oggi proposto. Ed io veramente me ne dolgo, in quanto che c'erano in quel regolamento disposizioni di grandissima importanza, ed una specialmente che mi sarebbe piaciuto di vedere confermata in un articolo di legge.

Io ho ricordato allora, e ricordo anche oggi, che non solamente avvengono dei disordini quando un fiume si mette in piena, che è il caso che contempla questo articolo, ma i disordini maggiori avvengono quando disgraziatamente succede un disastro.

E noi, in quei giorni, avevamo fresca la memoria di quella gravissima questione, avvenuta in seguito alla rotta dell'Adige in Legnago, per tagliare o non tagliare gli argini della così detta Fossa Polesella, la quale, dopo molto indugiare, si risolse con queste conseguenze: che un territorio di parecchie diecine di migliaia di ettari rimase devastato, unicamente perchè nè la legge, nè il regolamento contenevano disposizioni che avessero potuto permettere di provvedere a tempo. Se si fosse provveduto a tempo, si potevano evitare danni di parecchi, ma parecchi milioni.

Ed io domandai allora un provvedimento che, secondo me, era facile, e che si poteva adottare.

Io diceva: noi abbiamo i nostri fiumi arginati principali che scorrono tutti sopra terreno conosciuto, conosciuto nel senso della disposizione sua naturale, della sua altimetria. Quando avviene una rotta noi sappiamo benissimo che le acque non si possono di botto rimettere dentro l'alveo del fiume, e sappiamo altresì che sono chiamate e debbono discendere dalla parte del territorio dove le chiama il naturale pendio. Ebbene, siccome questi terreni sono tutti conosciuti, fatevi una carta topografica stabilendo le diverse possibili ipotesi, e quando avviene uno di questi disastri, abbiamo il telegrafo e tutti i mezzi moderni a nostra disposizione, avvertite le popolazioni, e fate aprire alle acque la via, già prestabi-

lita, che si presenta la più facile, la più pronta al deflusso. Non vi saranno così nè favori, nè contrarietà per nessuno. Sono disgrazie. Il Governo ha fatto il possibile per mantenere il fiume nel suo alveo, ma qualche volta gli elementi si impongono anche alla forza umana. Evitiamo almeno che il Governo preferisca gli uni o gli altri, o ne abbia il solo sospetto, o, quello che è peggio ancora, non preferendo nessuno, e con musulmana inerzia abbandonando le cose a se stesse, lasci che l'entità del disastro si allarghi, coi pericoli gravi che ne derivano anche sotto l'aspetto dell'ordine pubblico.

Questo concetto venne accolto, onorevole ministro, e sono state messe nel regolamento le disposizioni occorrenti, ma per quanto consta a me, malgrado che il regolamento sia stato approvato da parecchi anni, con Decreto Reale o Ministeriale che sia, non hanno avuto mai applicazione. Talchè se questa fortunata tregua di 10 o 12 anni, turbata solo da qualche rotta del Reno, dovesse domani cessare e, il buon Dio tolga, dovesse avvenire qualche grosso disastro, noi ci troveremo di fronte ad inconvenienti gravi come quelli del passato.

Ora, secondo me, qualche cosa di questo genere, che si attiene a quelle regole di sana previdenza che debbono informare il Governo di uno Stato civile, si doveva includere in questo articolo 126 non limitandosi ad accennare soltanto alla presenza delle autorità e dei privati che sono chiamati naturalmente dal loro dovere o dal loro interesse sul luogo del pericolo.

Ma v'ha di più. L'ultimo periodo di questo articolo di legge è fatto appunto per creare anche sul posto dei contrasti. Si dice che per l'ordine pubblico è sempre riservata la azione dell'autorità politica. Ora si sa bene di che autorità politica si tratta in questi casi. Non va certo sul fiume il prefetto in persona. Questa autorità politica sarà rappresentata quasi sempre da un delegato di pubblica sicurezza, il quale s'imporrà o potrà imporsi all'ingegnere del Genio civile, che si trova là a dirigere il servizio e solo ne ha tutta la tecnica responsabilità.

Egregi colleghi! Io non ho voluto fare un discorso; ho voluto soltanto accennare a quei punti della legge che non mi sembrano chiari a quelle disposizioni che, lo dirò francamente, mi sembrano incomplete o non buone.

Non ho la speranza che la Camera a

quest'ora voglia accogliere degli emendamenti, e forse non darei neppure torto all'onorevole ministro dei lavori pubblici se volesse esimersi dal ripresentare la legge modificata al Senato.

Ma poichè io sono sicuro che nell'ordine delle mie idee perfettamente consente l'onorevole Genala, io lo prego di darmi i maggiori affidamenti che appena il disegno di legge sarà diventato legge dello Stato, egli farà di tutto per correggerlo e completarlo con dei regolamenti, i quali valgano, per quanto è possibile, a togliere gli inconvenienti che io ho lamentati.

Infine, pur sapendo che il quarto d'ora attuale non è certo opportuno per parlare di sollievi di spese, che stanno a carico dei contribuenti, io raccomando all'onorevole ministro dei lavori pubblici ed all'intero Governo l'ordine del giorno col quale la Commissione chiude egregiamente la sua relazione. La sorte di quelle regioni, che sono attraversate dai grandi fiumi, è divenuta poco lieta dal momento che alle continue minacce di gravissimi danni si sono aggiunte le cattive condizioni del nostro mercato agricolo.

I terreni di quella grande nostra vallata non sono più ormai i ricchi terreni d'altra volta.

Quei terreni, tutti lo sanno, non sono coltivati, nè possono coltivarsi, che a cereali il cui deprezzamento in quest'ultimo decennio è tale da rendere assai, ma assai difficili le condizioni dell'agricoltura e meritevoli quindi di ogni maggior possibile riguardo. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

Visocchi. Io non mi aspettava che una legge di tanta gravità, quale è questa, che tocca profondamente alle nostre leggi organiche, venisse in discussione ora, mentre tanti altri gravi e seri problemi sono dati allo studio ed alle discussioni del Parlamento; e mentre ci troviamo in sullo scorcio dei nostri lavori.

Questa inaspettata discussione non mi ha consentito di prepararmi ad essa come le mie modeste forze avrebbero richiesto; pochi si sono avveduti che essa sarebbe venuta ora ed è mancato il tempo di legger la relazione dell'egregio nostro collega Bertolini, distribuita ieri appena; nondimeno poichè è necessità di discutere ora questa legge, non

posso fare a meno di dire alla Camera le mie osservazioni in proposito.

E primieramente mi felicito con l'onorevole Genala per aver proposto questa legge, e per averla condotta a termine. Io vedo in essa la possibilità per il Governo, di rendere, almeno in parte, giustizia alle Provincie, che fino ad ora non l'hanno potuta ottenere, in materia di opere idrauliche.

La nostra legge sulle opere pubbliche, ammette la possibilità di un concorso dell'erario, solamente quando si tratta di fiumi arginali. Ora v'hanno delle Provincie in Italia, le quali non hanno punto fiumi arginati; e quindi son rimaste assolutamente escluse da ogni sussidio governativo, per quanto grande e difficile fosse l'opera che esse avevano da fare, mentre per altro sopportano il grave peso che recano nel bilancio dei lavori pubblici le opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Ora la presente legge ammette la possibilità di un concorso governativo in opere di 3^a e 4^a categoria; è certo che questa sia disposizione di grande giustizia ed equità.

Forse si sarebbe potuto desiderare una classificazione più giusta, una facilità maggiore ed una più larga misura nella concessione dei concorsi governativi, ma io mi rendo conto della difficoltà della materia della classificazione delle acque e delle cognizioni giuridiche ad essa attinenti che non sono gli studi da me coltivati, mi rendo conto della facilità con cui si sarebbe potuto ingolfare l'erario in spese eccessive; e per conseguenza non fo nessun appunto a questa parte del disegno di legge; ed anzi, ripeto, mi felicito con l'onorevole Genala dell'averlo preparato e di averlo condotto al punto a cui ora si trova, mentre già due o tre altri ministri avevano proposto delle leggi somiglianti le quali, a mio avviso, men bene raggiungevano lo scopo e non ebbero la fortuna di essere discusse.

Ma io trovo in fine di questo disegno di legge una disposizione che a me sembra gravissima ed anch'io, al pari dell'onorevole Romanin-Jacur, sono maravigliato come essa sia passata a traverso la discussione di quei valenti giuristi che sono al Senato e ne sia uscita così senza alcuna modificazione: intendendo parlare della variazione che si porta all'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche.

Quest'articolo sottoponeva alla giurisdizione dell'autorità amministrativa tutti quei fatti che potevano guastare o seriamente turbare il buon regime dei fiumi ed acque pubbliche, per quanto riguardava il pubblico interesse.

Ed io comprendo che ciò era bene, perchè appunto la celerità con cui l'autorità amministrativa poteva soccorrere, in questi casi e nel pubblico interesse, è appunto quello che abbisogna. Ma col nuovo articolo a me sembra che ogni contestazione, anche di genere privato, possa ritenersi sottoposta alla giurisdizione amministrativa e ciò a me pare di gran nocumento.

Nell'antico articolo 124 era stabilito anzitutto che le opere su di cui potevasi invocare il giudizio dell'autorità amministrativa dovessero avere la qualità di essere *nocive* al buon regime delle acque *pubbliche*.

Oggi quest'idea di nocumento è tolta nell'articolo, ed è detto: « tutte quelle opere e tutti quei fatti, che sono relativi al buon regime delle acque. » Tolta l'idea del nocumento ed ammessa quella di relazione al buon regime delle acque, ognuno vede come resti immensamente allargata la portata delle seguenti disposizioni.

Inoltre nel modo, come il presente articolo è redatto, tutte le contestazioni sull'uso delle acque, sembra che si vogliano sottoporre alla autorità amministrativa, le contestazioni riguardanti le derivazioni, le forze motrici dei molini ed opifici è detto che possono o debbono amministrativamente trattarsi.

Ora, a me pare che l'uso delle acque per irrigazione e per forza motrice e le contestazioni che sopra di ciò possono sorgere sono materia di diritto privato e come tali debbono essere sottoposte ai tribunali ordinari, i quali danno tutta quella serie di garanzie, che a simili giudizi per legge sono accordate.

Invece, secondo le disposizioni del nuovo articolo, non si avrebbe che il giudizio del prefetto, e di poi il ricorso alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Il prefetto ed il Consiglio di prefettura non hanno sempre l'abito alla cognizione del diritto privato che hanno i giudici ordinari, manca la difesa e la contraddizione delle parti e si giudica secondo la relazione, che da un ingegnere, che non ha nemmeno giurato, e, quando una sentenza è stata in tal modo emessa, non rimane

altro a fare che venire alla quarta sezione del Consiglio di Stato. Ma il ricorrere a questo tribunale non è cosa di poco momento, nè poco grave pei cittadini. Oltre a ciò ognuno vede che sono eliminate tutte quelle altre garanzie; che nei giudizi si avevano.

Nel caso di contestazione di questo genere, i tribunali scelgono un perito ed a lui commettono la visione dell'opera e del danno enunciato dalle parti contendenti. Ognuno sa che questa perizia è rivedibile, e le parti possono per via di memorie ed avvocati e testimoni ed altri titoli difendere i loro dritti. Dopo la sentenza del tribunale in prima istanza c'è quella del tribunale di seconda, ed infine c'è la Cassazione, e tutte queste diverse giurisdizioni garantiscono molto meglio il diritto privato, che nol facciano le forme in cui si esplicano i giudizi del potere amministrativo.

Non è da dimenticare in ultimo come lasciando queste vertenze nella competenza del potere giudiziario può usarsi la enunciazione di nuova opera, la quale molto utilmente premunisce l'interessato da un'opera ch'egli ritenga nociva: e nella giurisdizione amministrativa non si ha provvido ed utile mezzo.

Per tutte queste ragioni a me pare che questo articolo nuovo 124 venga a toccare molto profondamente non solo le disposizioni della nostra legge sulle opere pubbliche, ma le disposizioni che il Codice civile ha ordinato a garanzia di tutti i cittadini. A dire il vero quando io sono venuto a queste conclusioni ho molto dubitato d'ingannarmi, perchè, replico, non avrei mai creduto che quei valenti giureconsulti che sono al Senato abbiano così facilmente adottato questa disposizione.

Ad ogni modo la brevità del tempo e come ho detto anche le altre diverse occupazioni gravissime che ora ha la Camera dei deputati, mi hanno impedito di preparare un emendamento a questo articolo e di chiamare in mio sussidio persone dotte nelle discipline del dritto per proporlo e sostenerlo.

E quindi non mi resta che rivolgermi al buon volere dell'onorevole Genala e della Commissione, raccomandando loro di voler far sì che le buone disposizioni di questa legge non siano controbilanciate o sopraffatte dal danno gravissimo che a me pare che verrebbe dal turbamento o almeno dalla incertezza nella parte contenziosa cui ho brevemente accennato. (*Benissimo!*)

Presentazione di due relazioni.

Presidente. Invito l'onorevole Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Boselli, presidente della Giunta generale del bilancio. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge che proroga al 30 giugno la facoltà di emissione e del corso legale dei biglietti agli Istituti di emissione; e la relazione sul disegno di legge per proroga a tutto maggio 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione della Entrata e di quello del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1892-93.

Presidente. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge vigente sulle opere pubbliche.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Meardi.

Meardi. Io ho chiesto di parlare, non per entrare nell'esame dei particolari di questo disegno di legge, che fu lodato da tutti e che io pure lodo pel concetto a cui è informato; ma solamente per fare una breve dichiarazione, d'indole generale, e per rivolgere, nello stesso tempo, all'onorevole ministro dei lavori pubblici un'interrogazione speciale.

Questo disegno di legge, il quale si presenta sotto la forma modesta di modificazioni alla legge del 1865 sulle opere pubbliche, in realtà non ha solo importanza amministrativa, in quanto modifica e tocca una legge organica, come fu già osservato da altri oratori, ma ha anche, secondo il mio modesto modo di vedere, una grande importanza finanziaria.

Infatti, l'essenza di questa legge riassumendola in poche parole, è questa: anzitutto essa crea una nuova categoria di opere idrauliche. E fin qui sta benissimo. Si decreta al riguardo una organizzazione più regolare con la quale si tien conto anche delle condizioni delle diverse regioni d'Italia, e si procura alle medesime una specie di perequazione.

Ma vi sono in questa legge, due altri concetti direttivi ed assai gravi, e questi sono la obbligatorietà dei Consorzi per tutte que-

ste opere, laddove fino ad ora, questa obbligatorietà esisteva solo per una parte di esse.

Presentemente le arginature di prima categoria sono a carico dello Stato; quelle della seconda sono fatte e mantenute dallo Stato col concorso delle Provincie e degli enti interessati; a tutte le altre opere idrauliche si provvede facoltativamente dai Consorzi.

Ora con questo disegno di legge viene introdotta la assoluta obbligatorietà dei Consorzi, e per di più tale obbligatorietà viene estesa anche ai Consorzi del rimboschimento delle nostre montagne.

Quindi noi, con questa legge, che, in teoria, ha uno scopo nobilissimo e giusto, praticamente riusciamo a trarre delle cambiali in bianco, in un avvenire più o meno prossimo, delle quali non possiamo valutare oggi l'importanza, ma che senza alcun dubbio addossiamo ai privati, ai Comuni, alle Provincie e allo stesso Stato.

Ho detto che mi limito ad una breve dichiarazione; quindi mi asterrò dal ricordare alla Camera le condizioni, che del resto sono a tutti note, dei poveri agricoltori, sui quali necessariamente ricadrà gran parte della spesa di cui si tratta perchè le arginature si fanno appunto a beneficio soprattutto delle campagne e i primi interessati quindi sono essi. V'ha di più.

Con questa legge si impongono nuovi carichi ai Comuni rurali ed alle Provincie; ma noi sappiamo che Provincie e Comuni rurali sono anch'essi in ben misere condizioni finanziarie e che per sopperire ai loro impegni necessariamente si rivolgono agli stessi agricoltori, perchè le risorse delle Provincie e dei Comuni rurali consistono specialmente nella fondiaria e nella tassa dei fabbricati.

Ma pur prescindendo da quel che riguarda i privati, i Comuni e le Provincie, permettetemi di manifestare la preoccupazione mia, anche limitatamente allo Stato, cui con la presente legge vengono eziandio imposti nuovi sacrifici.

Ed al riguardo ragionevole parmi il domandare: ma lo Stato, nelle difficilissime condizioni finanziarie in cui si trova, potrà esso per il primo pagare queste cambiali che oggi tiriamo indefinitamente sull'avvenire?

Ah! Varie leggi, che abbiamo fatte in questi ultimi anni, si propongono ottimi fini, ma mancarono di senso pratico, perchè imponendo il bene, senza contemporaneamente

provvedere i mezzi per conseguirlo, finirono per rimanero lettera morta.

Ebbene, temo che questa legge avrà lo stesso risultato, se io mi faccio a considerare appunto la potenzialità degli enti che sono obbligatoriamente chiamati ad eseguire spese mentre è notorio che mostransi incapaci di mantenere gli impegni che già loro incombono per le leggi passate. Ed infatti anche limitandosi allo Stato quante non sono le cambiali cadute in sofferenza?

Molti esempi potrei citare.

Con la legge per la perequazione fondiaria e pel nuovo catasto abbiamo preso impegno solenne che entro un dato tempo le Provincie sarebbero state alleggerite di molte spese.

Ebbene, abbiamo dovuto venir meno alle nostre promesse.

Così abbiamo decretate varie benefiche leggi per promuovere l'istruzione elementare o per sussidiare maestri e scuole; ma anche qua ci troviamo ogni giorno a dover discutere sul migliaio di lire, e siamo incapaci di far onore agli obblighi assunti in faccia al paese.

E così dite delle opere ferroviarie, di bonifiche, delle stesse arginature per le quali appunto per mancanza di mezzi lo Stato trovava nella più grande difficoltà di provvedere, quantunque per leggi antecedenti ne sia obbligato. Qual lusinga adunque avremo che sul serio possa pensare a soddisfare nuovi oneri che oggi si creano?

Ripeto adunque che io temo assai che questa legge entri nella categoria delle moltissime, che abbiamo fatto in questi ultimi anni, sempre ispirate dai più generosi e nobili intendimenti, ma che disgraziatamente siccome la poesia è assai diversa dalla realtà, la teoria dalla pratica, finirono, per mancanza di mezzi, di non dare i benefici che se ne speravano.

Noi abbiamo la legge sui rimboschimenti, ma con quali risultati? Comprendo la Francia, che ricca e potente, decretò pure il rimboschimento delle sue montagne, ma inserendo contemporaneamente nei suoi bilanci vistose somme, sicchè in pochi anni ridusse a bosco oltre 300 mila ettari di monti, ma con la spesa di oltre 30 o 40 milioni.

Ecco un sistema legislativo pratico!

Noi invece ci contentiamo di decretare il bene ma con articoli di legge! In tal modo

non si ottengono che disinganni. Ciò detto rivolgerò all'onorevole ministro dei lavori pubblici la interrogazione che annunciai in principio del breve mio discorso.

Siamo in tema di arginature ed io vi resto. Nella provincia di Pavia son classificate e mantenute come di seconda categoria tutte le arginature sulla destra riva del Po e precisamente quella del circondario vogherese ad eccezione d'un piccolo tratto di circa 12 chilometri tra il comprensorio di Corana e quello di Rea, Verrua, e Cascina Bella.

In questo tratto, di fronte agli abitati di Pancarana, Bastida Pancarana e Mezzana Bottarone, le arginature sono deboli, incomplete, sostenute dagli sforzi e con enorme sacrificio da que' poveri Comuni, quando hanno i caratteri per essere dichiarate di seconda categoria. La pratica relativa fin dal 1888 venne esaurita coi pareri richiesti dalla legge sia dal Consiglio dei lavori pubblici, sia dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio provinciale pavese ha pur deliberato il suo concorso.

Ebbene, malgrado ciò, son trascorsi sei anni e lo Stato non si trovò in grado di presentare l'apposita legge. E notate che la spesa sarebbe relativamente tenue. Il progetto approvato per tali opere si limita infatti a lire 170 mila circa, di cui metà spettano alle Provincie, Comuni ed altri enti interessati.

Tale stato di cose è assai pericoloso ed è supremo interesse dello Stato che si provveda sollecitamente. Dico dello Stato, perchè la sicurezza delle arginature è vieppiù garantita dalla loro continuità.

E voi comprendete che il tratto intermedio abbandonato ed interrotto, costituisce un pericolo permanente non solo per le popolazioni minacciate, ma benanco per gli argini superiormente ed inferiormente costrutti con rilevante sacrificio anche dello Stato. Per quella porta rimane aperto al fiume nelle piene straordinarie l'adito sia per devastare abitati e campagne, sia per distruggere le opere già costrutte a loro difesa. E quindi giustificato il desiderio che esprimo all'onorevole ministro, che cioè voglia provvedere e presentare il necessario disegno di legge giacchè troppo si è ormai indugiato, e ritardare più oltre sarebbe dannoso. E spero che la risposta sua sarà soddisfacente giac-

chè se è ottima proposta impegnarsi a nuove spese per arginature a costruirsi, è però indispensabile, prima d'ogni cosa, mantenere a norma di legge gli impegni già assunti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Clementini.

Clementini. L'onorevole Romanin-Jacur, l'onorevole Visocchi e l'onorevole Meardi hanno richiamato l'attenzione della Camera sugli effetti gravi, sotto certi riguardi, che l'applicazione di questa legge potrà sortire in pratica; a me, ultimo gregario, permetta la Camera di far pure delle osservazioni e delle dichiarazioni.

Nel mentre mi associo a quanto ha detto l'onorevole collega Meardi, nell'apprezzare debitamente le intenzioni dell'onorevole ministro (che sappiamo con quanta competenza, con quanta abnegazione tiene la suprema direzione dell'importante dicastero dei lavori pubblici), non essendo io giunto in tempo di presentare degli emendamenti, dacchè inattesa si portò oggi in discussione il progetto di legge in esame, non posso non fare alla Camera alcune brevissime osservazioni sugli effetti stessi a cui alludeva colle prime mie parole.

Un'osservazione riguarda le nuove disposizioni di questo disegno di legge relative ai lavori di rimboschimento e rinsodamento di terreni montani che siano collegati e coordinati ed abbiano attinenza diretta alle opere di difesa necessarie per il buon regime delle acque pubbliche.

Un'altra osservazione riguarda la disposizione dell'articolo 124 del disegno e più precisamente l'interpretazione che potrebbe esservi data, attese le modificazioni che sembrano con quella introdotte all'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, in rapporto alla competenza dell'autorità giudiziaria a statuire sulle domande dei privati per risarcimento dei danni alla privata proprietà derivanti dall'esecuzione di opere pubbliche comunque intese al buon regime delle acque.

Come osservava l'onorevole Romanin-Jacur, è lodevole l'intendimento dell'onorevole ministro sia per l'attuazione dello scopo a cui tende la legge nei riguardi dell'interesse pubblico sia per gli effetti utili a cui mira la legge stessa in riguardo del pubblico erario.

Ma in pari tempo non giova dissimulare che questa legge produrrà l'effetto che molte spese che oggi stanno a carico del pubblico

erario, ricadranno invece in maggiore misura a carico delle Provincie, dei Comuni e dei privati. Vi basti un esempio.

Nel mentre, per l'articolo 99 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, le opere a difesa dell'abitato dovevano farsi dai Comuni e dai frontisti col concorso dello Stato, quando le opere stesse avessero importata una spesa sproporzionata alle forze del Comune e degli interessati, e questo concorso dello Stato molte volte poteva essere anche in ragione del 50 per cento; ora questo concorso dello Stato verrebbe determinato per l'articolo 99 del progetto, nella migliore ipotesi, ad un quinto, ed a condizione anche che la Provincia, che prima non era chiamata a concorrervi, accordi un concorso non minore del sesto della spesa.

Nel mentre per l'articolo 97 della legge 20 marzo 1865, le Provincie avevano la facoltà di far parte dei Consorzi per le opere ivi contemplate, per effetto della nuova proposta le Provincie sono invece obbligate coattivamente a far parte dei Consorzi medesimi, e sottostare ad un sesto della spesa.

Onorevoli colleghi, detto questo come osservazione generale, trovandomi affatto impreparato a tenervi un discorso, perchè come dissi non mi attendevo che all'ordine del giorno dell'odierna seduta fosse posta la discussione di questo progetto, il quale avendo una gravissima importanza, esigerebbe una libera, ampia e non affrettata discussione, debbo limitarmi a soggiungere, in brevissime parole, poche altre cose: a rilevare cioè quali saranno gli effetti delle innovazioni proposte all'articolo 96, ed agli articoli 105 e 114 della legge 20 marzo 1865.

Come la Camera sa, per quelle opere di rimboscamento, che con l'articolo 96 del progetto vengono comprese fra le opere di 3^a categoria, le Provincie, i Comuni ed anche i privati non erano tenuti coattivamente a far parte dei Consorzi per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento di cui nella legge 1^o marzo 1888.

Ora invece per l'articolo 96 questa partecipazione ai Consorzi sarebbe resa obbligatoria, ed inoltre per l'articolo 105 sarebbe tolto il beneficio disposto dall'articolo 6 della legge sui rimboscamenti, del 1^o marzo 1888, in virtù del quale il privato poteva non aderire al Consorzio e così esonerarsi dal far parte del Consorzio con eseguire direttamente

per proprio conto i lavori di rimboscamento nel proprio fondo; oppure poteva non aderire al Consorzio, non eseguire i lavori e lasciare che il Consorzio per provvedere ai lavori fosse ricorso allo espediente dell'espropriazione del fondo a termini della legge 25 giugno 1865. In questo caso il Consorzio poteva eseguire i lavori, ma a termini dell'articolo 438 del Codice civile, doveva pagare il prezzo o l'indennità di espropriazione.

Per ciò il privato verrebbe obbligato a far parte del Consorzio, ed ove non volesse e non potesse eseguire entro il proprio fondo i lavori di rimboscamento secondo le prescrizioni e le norme del disegno, dovrebbe sopportare il carico della spesa dei lavori stessi da eseguirsi dal Consorzio, per non essere poi compulsato cogli atti giudiziari esecutivi ed essere espropriato della sua proprietà per la rifusione delle spese anticipate dal Consorzio.

La modificazione dell'articolo 114 importa, di fronte ai Comuni e ai privati, l'effetto che tutti gl'immobili che fanno parte di un bacino, di cui sia decretato il rimboscamento, vengono *ipso jure* assoggettati al vincolo forestale, senza titolo ad alcuna indennità per la limitazione imposta, col vincolo, al diritto di proprietà dei privati, mentre poi non si estende ai proprietari, od utenti, dei terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale per i lavori di rimboscamento nei sensi del progetto in esame, la concessione da parte del Governo della indennità di cui nell'articolo 19 della legge 1^o marzo 1888 nel caso che rinunciassero, per un tempo determinato all'esercizio del pascolo con una o più specie di animali.

Si estende invece ai terreni da rimboscarsi, secondo gli scopi della legge in esame, l'applicazione dell'articolo 18 della legge 1^o marzo 1888, per il quale i proprietari dei terreni rimboscati o rinsodati non possono esercitare il pascolo ed operare il taglio dei boschi se non di conformità alle norme speciali date dall'Amministrazione forestale.

La proprietà dei privati adunque viene assoggettata al vincolo forestale senza alcun diritto ad indennità. Così operando si va a controoperare agli scopi della disposizione benefica proposta nel progetto di legge di iniziativa parlamentare, per modificazione alla legge forestale del 10 giugno 1877, presentata dall'onorevole collega Lagasi ed altri e presa in considerazione dalla Camera pochi giorni fa.

In questa proposta di legge, se male non mi appongo, nel caso di nuovi vincoli imposti alla proprietà privata, si stabilisce il diritto del privato ad un'indennità come nei casi di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ora questa disposizione, improntata a tutta giustizia, che si vorrebbe introdotta nella legge del 1877, verrebbe ad essere paralizzata del tutto con la modificazione proposta all'articolo 114 della legge sulle opere pubbliche, per quanto riguarda i terreni destinati al rimboscamento o rinsodamento.

Prescindendo poi da ciò, se io trovo giusto e necessario, d'accordo con l'onorevole ministro, che si debba imporre un vincolo alla proprietà privata per i rimboscamenti e rinsodamenti di terreni, ritenuti utili al buon regime delle acque; trovo altrettanto equo e giusto che le spese di rimboscamento siccome dirette a scopi di utilità generale e all'interesse pubblico, non sieno poste a carico esclusivamente delle Provincie, dei Comuni o dei privati, i cui terreni si trovano nei bacini da rimboscarsi, perchè i detti Comuni e privati risentiranno un vantaggio molto relativo, mentre tutto il beneficio senza alcun aggravio di spesa, sarebbe risentito dai Comuni dei territori inferiori, i quali per il fatto del rimboscamento, è a sperarsi, non andranno più tanto di frequente e così fortemente soggetti ai danni gravissimi ed alle immani sciagure che si devono pur troppo lamentare in causa delle inondazioni e dello straripamento dei fiumi.

E fu per ciò che nella proposta di modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877, a cui accennai prima, seguendosi un alto concetto di equità e di giustizia si è stabilito che la spesa delle guardie forestali anzi che stare a carico esclusivamente dei Comuni in cui si trovano le foreste ed i boschi, vada divisa fra tutte le Provincie, nei cui territori scorrono le acque dei fiumi alimentati dalle acque dei torrenti delle Alpi e degli Appennini.

Vengo ora a fare l'altra osservazione e cioè quella intorno all'articolo 124 del disegno che ci sta innanzi, sul quale richiamo l'attenzione della Camera, dichiarando però fin d'ora che mi muove a farla solo il desiderio che dall'onorevole ministro dei lavori pubblici e dall'onorevole relatore, mio ottimo amico, si addottrinato anche nelle discipline giuridico-amministrative, mi siano dati schia-

rimenti tali, che valgano a tranquillare la mia coscienza e nel contempo ad elidere ogni mio dubbio che la nuova dizione della legge non limiterà la competenza giudiziaria a conoscere delle cause per risarcimento di danno privato.

Per l'articolo 124 della legge ora in vigore del 1865, tutte quelle contestazioni che possono insorgere, circa l'esecuzione di opere ordinate pel buon regime delle acque pubbliche, sono di competenza esclusivamente amministrativa.

E qui non c'è nulla da dire. Però quella disposizione di legge stabilisce nel secondo comma, che è riservata ai privati l'azione giudiziaria per tutto quanto si riferisce al risarcimento del danno derivante ai privati stessi dall'esecuzione delle opere pubbliche, provenga il danno stesso dalla esecuzione, dalle modificazioni o dalle demolizioni delle opere medesime. Ma siccome dichiara ancora che la relativa azione sarà promossa avanti i giudici ordinari, quando l'opera, riconosciuta dannosa dall'autorità amministrativa, sia di tal natura che, oltre ai provvedimenti di sua competenza per la modificazione o distruzione di essa, lasci ragione a risarcimento di danni, così avveniva di frequente che l'Amministrazione pubblica sollevava la eccezione d'incompetenza giudiziaria; sostenendo che fino a quando l'opera non fosse stata dichiarata dannosa dall'autorità amministrativa, non potevasi dal privato, che reclamava il risarcimento del danno, adire i tribunali ordinari.

Codesta tesi, accolta dapprincipio dal Consiglio di Stato, quando era chiamato a giudicare sui conflitti d'attribuzione, fu energicamente e con calore sostenuta con autorevoli e dotte monografie dal compianto Mantellini, giureconsulto in Fôro ed in Parlamento (per molti anni mio illustre maestro e duce), e fu del pari sostenuta in giudizio dalla difesa erariale.

Senonchè lo stesso Mantellini che aveva spezzato tante lancie per sostenere la tesi che l'autorità giudiziaria non può conoscere delle questioni dei danni nei sensi dell'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, allegato F, se non quando l'opera fosse stata dichiarata dannosa dall'autorità amministrativa, lo stesso Mantellini, dico, dovette persuadersi che la tesi non poteva essere più sostenuta in base alla legge del 1865 e che era necessaria una mo-

dificazione della legge stessa per poter derogare al grande principio proclamato dalla legge sul contenzioso amministrativo, che, cioè, tutte le questioni di diritto privato sono devolute alla competenza ordinaria, comunque vi possa essere interessata la pubblica Amministrazione.

La Cassazione di Roma e tutte le Cassazioni del Regno, da ultimo, hanno eliminato qualsiasi dubbio, ritenendo recisamente la massima che quando il privato risente un danno dall'esecuzione di un'opera, sia pur fatta pel buon regime delle acque pubbliche, quel danno che percuote gli averi del cittadino e che importa la lesione di un diritto civile, in allora nascendo dalla lesione un'azione giuridica, ha diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno, in applicazione o dell'articolo 1151 o dell'articolo 438 Codice civile, tanto nel caso che l'opera sia stata dichiarata dannosa, o no, dall'autorità amministrativa, quanto nel caso che essa autorità amministrativa non si sia pronunciata sulla dannosità dell'opera; dovendosi distinguere il caso del *danno pubblico*, dal caso del *danno privato*.

Leggendo la relazione dell'onorevole ministro, sembrerebbe che nessuna innovazione si sia inteso di apportare a quanto ha tratto alla questione di competenza imperocchè in quella si dice che la seconda parte dell'articolo 124 della legge del 1865 rimane inalterata.

Però posta a raffronto la dizione dell'articolo 124 della legge del 1865 colla dizione modificata dal Senato, come nell'articolo del disegno in discussione, a me pare possibile il dubbio che essa riguardi non già soltanto il danno pubblico, ma anche il danno privato e che una grave modificazione si sia così apportata, in modo che qualora si dovesse interpretare rigorosamente in senso fiscale la disposizione di quest'articolo di legge, essa potrebbe avere la conseguenza che qualora l'opera sia dichiarata non dannosa dall'autorità amministrativa, il cittadino non potrebbe richiedere all'autorità giudiziaria il risarcimento del danno privato, potendosi, per avventura obiettare che la controversia sulla esistenza del danno, siccome rientra nel novero delle questioni già risolte in via amministrativa, così resta interdetto al giudice ordinario di conoscere anche delle questioni del danno perchè risolte in via amministrativa, con estendersi

così l'incompetenza giudiziaria a conoscere delle azioni di danno tanto nel caso che il danno derivi dalla modificazione o dalla distruzione di una opera ordinata dall'autorità amministrativa, quanto nel caso di danno privato derivante ai rivieraschi dalla esecuzione di opere nell'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua ed in generale di opere aventi relazione al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde.

Se l'onorevole ministro proponente della legge, dichiarerà formalmente alla Camera che la disposizione dell'articolo 124 del disegno di legge non mira ad alterare menomamente lo stato di cose attuale, lo stato della giurisprudenza attuale, e cioè che al cittadino, al privato, il quale risente danno o lesione al diritto di proprietà dalla esecuzione di un'opera, non saranno chiusi i cancelli dei tribunali od in altre parole che il danneggiato potrà adire l'autorità giudiziaria per il riconoscimento delle proprie ragioni, sarà delegato nell'animo mio il dubbio.

Danieli. Dubito che ciò basti...

Clementini. L'onorevole collega Danieli dubita dell'effetto d'una cosiffatta dichiarazione; anche io vorrei che con una disposizione tassativa e precisa nella legge fosse tolto il dubbio che può sorgere; ma ciò non potendo ora ottenersi, io credo che di fronte alla dichiarazione formale, sulla portata della proposta modificazione all'articolo 124 della legge 20 marzo 1865, da parte del ministro proponente alla Camera, il dubbio possa essere paralizzato, imperocchè anche il magistrato per bene interpretare la legge e stabilirne la portata non potrà non ricorrere alle fonti per desumere lo spirito della legge dalla volontà e dagli intendimenti di colui, che l'ha proposta.

Se il regolamento della Camera me l'avesse permesso, io avrei già presentato un emendamento all'articolo 124 o la proposta d'un articolo aggiuntivo, per chiarire bene questo punto; ma questo potrò fare se la discussione degli articoli sarà rimandata a domani e se le dichiarazioni del ministro non saranno tranquillanti, ed ancora se, come spero, molti degli onorevoli colleghi, i quali mi sembra condividono la mia opinione, mi seguiranno in questa via, per risparmiare così ai privati, che eventualmente possano esser lesi nel loro diritto di proprietà dalla esecuzione di opere pubbliche, la necessità di dover tentare un giudizio per far giudicare se vi sia, o no, in

virtù dell'articolo 124 del disegno, qualora fosse tradotto in legge, la competenza giudiziaria a conoscere dell'azione di risarcimento del danno privato.

E qui concludendo dico francamente che, ove le dichiarazioni, che sull'articolo 124 saranno per fare l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, siano in termini tali da tranquillare la mia coscienza, io sono disposto a votare la legge quantunque, per quanto dissi, la legge stessa sia causa di nuovi oneri ai Comuni, alle Provincie ed ai privati interessati.

Queste dichiarazioni io faccio a nome anche di alcuni amici, animati, come sono io, dal desiderio di non vedere vulnerata la conquista, dopo lunghe e feconde lotte, fatta dalla scienza con la proclamazione nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo del grande principio che: alla sola autorità giudiziaria si appartiene di decidere tutte le controversie in cui si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione; del principio in virtù del quale *eadem foro utuntur principatus et libertas*.

Attendo dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore un chiarimento, che, spero, varrà a dileguare ogni dubbio. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marcora.

Marcora. Chiesi di parlare unicamente per rendere plauso sincero al ministro dei lavori pubblici per la proposta di questa legge.

Non entro a farne particolare disamina, la quale è superflua per chi, come me, creda che sarebbe grave danno l'indugio della sua approvazione col ritorno di essa al Senato per qualche particolare modificazione.

Non disconosco che avrebbe potuto essere più completa, e che talune delle censure mosse dai precedenti oratori non sono prive di importanza; ma non dubito che le dichiarazioni del ministro e le disposizioni che il medesimo, tenendo conto delle variazioni fatte alla Camera, fisserà nel regolamento, potranno togliere o almeno scemare d'assai gl'inconvenienti segnalati.

Ad ogni modo quelle censure sono di gran lunga compensate dai pregi della legge, e particolarmente da quelli, che sorgono dalla istituzione della nuova terza categoria di consorzi.

In essa è anzi la caratteristica speciale della legge stessa, ch'è quella di sostituire alla riparazione sempre soverchiamente tardiva del danno la priorità della prevenzione.

Tale benefico carattere della legge eserciterà, non ne dubito, i suoi effetti a favore delle non poche regioni, che da tanti anni inutilmente attendono efficaci difese contro l'imperversare di torrenti e di fiumi e le conseguenti invasioni malariche.

E poichè io mi onoro di rappresentare insieme coll'egregio deputato Torelli, una di queste Provincie, la Valtellina, e ho fiducia che il ministro non tarderà a rivolgere ad esse le sue cure, appoggio, lo ripeto, con plauso e animo grato la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Materi.

Materi. Ho domandato di parlare per una brevissima dichiarazione, perchè, avendo avuto l'onore di essere stato relatore della Commissione ricordata nella relazione a questo disegno di legge (relazione, che ho letto solo in questo momento) e avendo avuto anche l'onore di far parte della Commissione Reale, nominata l'anno scorso a questo stesso oggetto, debboldamente dichiarare, che darò volentieri il mio voto favorevole al presente disegno di legge, parendomi che esso faccia ossequio al concetto, che informò il lavoro e le conclusioni delle due precedenti Commissioni, le quali tendevano precisamente ad assicurare al regime di difesa dei corsi d'acqua minori il concorso nella spesa da parte dello Stato, con la creazione di questa terza categoria, e soprattutto con l'obbligatorietà dei consorzi. Giacchè non è qui il caso di ricordare per quali ragioni tutte le opere contemplate nella terza e quarta categoria, a senso della legge del 1865, non hanno potuto essere eseguite, fino a questo momento, in gran parte d'Italia. La difficoltà, come l'onorevole ministro sa perfettamente, nasce dal non esservi la tradizione dei consorzi in gran parte d'Italia, e specialmente nelle provincie del Mezzogiorno.

Sicchè io prendo atto delle dichiarazioni che l'onorevole ministro ha fatto all'Ufficio centrale del Senato, e cioè che con la presentazione di una legge speciale intorno ai consorzi, egli terrà conto di queste speciali condizioni nostre, e cercherà di suscitare, per dir così, lo spirito di associazione là dove non esiste.

E mi affida in ciò anche un'altra sua promessa.

L'Ufficio centrale del Senato ha tenuto presente che sarebbe opera eminentemente efficace per la soluzione di questo problema quella di affidare la direzione dei lavori ad una sola persona.

Ora, il provvedimento che vedo adottato, può rappresentare un avviamento a quella unicità di direzione; ed io nutro speranza che, se questo non succede oggi, succeda più tardi. E tale speranza viene anche incoraggiata dal vedere che in Francia la legge del 1882 ha potuto non solo assicurare seri vantaggi, ma risolvere anche il problema della restaurazione delle montagne, ciò che significa portare l'idraulica ai monti, risolvere, cioè, la parte più importante della questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Io sono molto grato agli oratori i quali hanno tutti approvato il pensiero della legge ed il provvedimento fondamentale di essa, cioè la istituzione di una terza categoria di opere idrauliche l'obbligatorietà dei Consorzi, necessaria per raggiungere l'alto fine di regolare così i torrenti come i fiumi e le bonifiche ad esse connesse. Sono lieto che abbiano ammesso questo principio, perchè, così, mi riuscirà agevolmente di sgombrare qualsiasi dubbio potesse essere stato espresso in quest'Aula.

L'onorevole Pinchia ha chiesto se il Ministero presenterà, in tempo non lontano, un disegno di legge relativo ai Consorzi. Rispondo che quel disegno di legge è già in corso di studio; ma la materia è molto ardua, perchè non voglio procedere col concetto dell'uniformità, ma escogitare due o tre forme distinte di Consorzi, da applicarsi or l'una or l'altra secondo le diverse circostanze, i diversi luoghi ed i diversi fini a cui i Consorzi mirano.

Per far questo è necessario addentrarsi nello studio delle condizioni di diritto e di fatto ed attingere anche alla storia del passato; giacchè dalle leggi anteriori, comprese quelle del mezzogiorno, c'è da ricavare molti insegnamenti, e il Governo mancherebbe al suo dovere se questo non facesse.

Nondimeno il disegno di legge sui Consorzi sarà presentato, spero, fra non molto tempo.

L'onorevole Materi ha detto che per dare pratica applicazione a questa legge sarà ne-

cessario determinare bene la natura di ciascun torrente. E a ciò appunto noi intendiamo; ma vogliamo affidare questo studio all'ispettore del compartimento dove sta il bacino idraulico, insieme all'ingegnere capo del Genio civile della Provincia, ad un ispettore forestale e ad un ispettore delle miniere. Così avremo uno studio adeguato del bacino e del torrente, ne conosceremo l'indole, e cercheremo quali saranno i mezzi migliori per sistemarlo.

Prima però d'impegnarsi in spese, è necessario sapere a quali somme potranno ammontare questi progetti. E qui l'onorevole Meardi ha fatto importanti osservazioni. È certo che noi non vogliamo mandare innanzi, tutto insieme, questo lavoro, e nemmeno volendo sarebbe possibile; giacchè lo studio finora non è fatto che per pochissimi bacini torrentizii, e si richiedono molte ricerche e osservazioni prima di avere gli studi completati: Poi vi è la costituzione dei consorzi, la quale pure richiede del tempo. E per ultimo l'opera non diventa di terza categoria se non quando è stata dichiarata tale con Decreto Reale.

Ora il Governo dichiarerà tali solo quelle opere, che è sicuro di poter compiere prontamente, e di trovare e nel consorzio e nei Comuni e nello Stato stesso i mezzi necessari per poter procedere ai lavori. D'altronde è necessario osservare che con l'andare del tempo, se spendiamo a fare le opere di prevenzione, come bene diceva l'onorevole Marcora, cominceremo ad avere il vantaggio di minori danni da riparare, e di minori perdite per tutti: pei proprietari, pei Comuni e per lo Stato.

L'onorevole Romanin-Jacur mi ha chiesto alcune dichiarazioni; ed anzitutto una sugli attuali concorsi di terza categoria, che passerebbero alla quarta. Questi rimarranno rispettati nella loro esistenza e conserveranno il loro carattere; non cambieranno che di numero: invece di portare il numero tre porteranno il numero quattro.

Quanto all'articolo 99 è certo che, quando capiteranno dei casi straordinari, come fu quello dell'Adige a Verona, per la cui sistemazione è occorso di spendere circa sei milioni, e lo Stato ne dà quattro e mezzo, si provvederà con apposita legge; poichè l'articolo 99 si riferisce solo ai piccoli danni, alle piccole difese dell'abitato.

E circa l'articolo 120, avrò cura di chiarir bene nel regolamento la parola *notevolmente*, affinché il concetto di ridurre soltanto ai casi necessari l'approvazione dei progetti da parte del Ministero, non sia applicato, come egli teme, a troppicasi da una burocrazia espansiva.

In quanto poi alla frase « dal Ministero dei lavori pubblici » innanzi tutto osserverò che non si è voluto dire che il progetto debba necessariamente sempre venire a Roma. Ma anche prescindendo da ciò, questa disposizione sarà completata e chiarita dalla legge sulla riforma del Genio civile; con la quale il compito di approvare i progetti tecnici fino a 200 mila lire vien delegato allo ispettore di compartimento. Qui non si poteva dirlo, perchè l'ispettore di compartimento ancora non c'è. Ma evidentemente la legge posteriore derogherà anche a questo articolo, come a tutti gli altri della legge sulle opere pubbliche, ai quali potrà riferirsi.

Intorno all'articolo 126 l'onorevole Romanin-Jacur ha fatte varie considerazioni; e vorrei poterlo seguire passo passo rispondendo a ciascuna; ma per brevità mi arresterò alle più importanti. Non ho messo in questa legge alcune delle molto utili disposizioni del regolamento compilato dalla Commissione da lui ricordata, che io nominai parecchi anni or sono, perchè finchè stanno nel regolamento, possono più agevolmente secondo la esperienza essere variate, di quello che se fossero fisse in una legge organica, che forse, per lungo tempo non sarà più modificata.

Romanin-Jacur. Ma bisogna applicarle!

Genala, ministro dei lavori pubblici. È certo che bisogna applicarle. Anzi in quanto alla polizia dei fiumi, ho già presentato all'altro ramo del Parlamento un piccolo disegno di legge, con cui viene corroborato l'intendimento che i compilatori del regolamento dianzi accennato avevano in mira che, cioè, il governo dei nostri fiumi sia tenuto con mano più ferma e più sicura, essendo il loro regime molto difficile e pericoloso.

L'aggiunta ultima « salvo per l'ordine pubblico all'autorità politica, ecc. » forse non era necessaria; ma è stata desiderata dalla Commissione senatoriale, per eliminare il dubbio che, quando un ingegnere capo avesse dichiarato il fiume sotto il regime di piena, nemmeno l'autorità politica potesse intervenire per l'ordine pubblico. A me, ripeto, l'aggiunta pareva inutile; ma l'aver chiarito que-

sto punto non può essere di nessun nocimento, nè credo che produrrà conflitti fra le due autorità entrambe governative.

L'onorevole Visocchi ha con gentili parole espressa la sua approvazione a questa legge, facendo però una osservazione sull'articolo 124, la quale è stata largamente ampliata, anche sotto un punto di vista un po' diverso, dall'onorevole Clementini.

Su questo argomento mi permetta la Camera di dire poche, ma chiare parole. Occorrendo un più ampio sviluppo, l'onorevole relatore, che è maestro in questa materia, potrà aggiungere altre osservazioni alle mie.

Non è stato intendimento del Governo di modificare, con questo articolo 124, le cose dal punto di vista dal quale le ha osservate l'onorevole Clementini; l'intendimento del Governo è stato soltanto di chiarirle. Nell'applicare l'articolo 124, così come finora era formulato, la giurisprudenza gli ha dato una interpretazione assai restrittiva. Essa ha trovato che vi si parla solamente di *opere*; ed ha quindi sottratto alla competenza dell'autorità amministrativa una quantità di fatti, di consuetudini e di atti i quali possono turbare il buon regime di un fiume, anche più delle opere. Tali sono, per esempio, l'uso di fare piantagioni di alberi sugli argini, quello di piantarvi fittoni a tanta profondità, da avviare quasi un sifone dall'altra parte, la consuetudine di gettare dei materiali nel letto dei fiumi, lo scavo delle sabbie e delle ghiaie; ed altre cose di questa natura. Tutto questo non essendo strettamente una *opera*, sfugge ora affatto all'autorità amministrativa ed è di competenza dell'autorità giudiziaria. Ma evidentemente tutto questo può nuocere profondamente al regime di un fiume, e l'autorità amministrativa deve avere la facoltà di provvedervi. Il pensiero del legislatore era certamente quello di sottoporre alla giurisdizione sua tutto quanto può interessare il regime del fiume, in un modo notevole. E a questo concetto ho cercato di dare più completa espressione con la modificazione proposta all'articolo 124.

Allo stesso modo che ci sono delle *opere* ci sono anche dei *fatti*, degli *usi* e degli *atti* i quali possono recare al buon regime dei fiumi danno uguale ed anche maggiore di quello delle stesse opere. Ebbene, sottoponiamoli al giudizio della stessa autorità amministrativa. Questo è il pensiero mio.

L'autorità amministrativa giudica. Ed allora, o trova innocue le opere, e le lascia tali e quali; o le trova nocive e ne ordina la modificazione, la correzione o la sospensione. Quindi suo il giudizio verte unicamente sulla questione se siano dannose, o no, al regime d'un fiume.

Se sono dannose, può correggerle, o vietarle; se non lo sono, bisogna che le lasci come stanno.

Facciamo l'ipotesi che siano giudicate dannose al regime del fiume. Ebbene, secondo l'articolo della legge sul Consiglio di Stato che il Senato volle esplicitamente menzionato per la parte che a ciò si riferisce, l'interessato può ricorrere alla quarta sezione.

Se dunque una data opera, un dato uso, un dato fatto sia o non sia nocivo al corso del fiume, spetta di giudicarlo all'autorità amministrativa. Ma se dal suo giudizio deriva qualche danno alla parte, allora del risarcimento di questo danno giudica l'autorità giudiziaria. Tutto questo mi pare sia detto in modo chiarissimo. Se leggerete l'articolo 124 con le modificazioni che vi propongo, vedrete che la prima parte riflette la competenza di chi deve giudicare se l'opera sia dannosa o no; la seconda parte contempla il caso in cui l'opera sia dannosa, e dà facoltà di ricorrere; la terza parte riguarda il caso che ci sia diritto di risarcimento di danni e ne deferisce il giudizio all'autorità giudiziaria.

Se dovessi dire intero il mio pensiero, dovrei dichiarare che non amo molto le ingerenze dell'autorità amministrativa; ma questo è il sistema delle nostre leggi, tanto di quella sulle opere pubbliche, quanto di quella sul Consiglio di Stato.

E non ho voluto variarle in nulla; ho accettato l'aggiunta dichiarativa del Senato, ma l'articolo è rimasto tal quale essendo mantenuta la competenza assoluta ed esclusiva dell'autorità giudiziaria per ciò che si riferisce al risarcimento dei danni.

Forse la parola *danno* poteva generare qualche confusione perchè da una parte c'è il *danno* che il regime del fiume risente dalle opere, atti e fatti che esercitano sopra di esso una nociva influenza, e dall'altra c'è il danno che i privati possono risentire per le disposizioni prese dall'autorità amministrativa circa queste opere, atti o fatti. Ma anche questa incertezza ora scompare,

perchè nel primo e secondo comma dell'articolo com'è ora modificato, si parla sempre di opere, atti o fatti che hanno relazione *col buon regime delle acque* o che possono essere *dannose al regime delle acque*: nel terzo invece si parla del *risarcimento dei danni* che possono derivare a privati dalle modificazioni o distruzioni di opere e dalle cessazioni di usi od atti ordinate dall'autorità amministrativa. Le due specie di *danno* sono dunque chiaramente distinte.

Mi pare quindi che gli onorevoli Visocchi e Clementini possano prendere atto di queste dichiarazioni, che, del resto, sono identiche a quelle che già feci al Senato, e che confermo in questa occasione.

L'onorevole Meardi ha sollevato una questione grave, quella delle arginature.

È una questione grave, perchè ci sono molte arginature da fare in molti fiumi, segnatamente del Veneto; e per di più c'è anche il Reno che si trova in cattive condizioni. Ma dichiaro esplicitamente che è questa una delle cose a cui bisogna più che ad altre por mente, e compatibilmente colle condizioni della finanza provvedere con successive leggi; giacchè è necessario che intervengano provvedimenti legislativi così per la classificazione delle opere come per l'assegnazione dei fondi necessari alla loro costruzione e per l'ingrossamento o la notevole elevazione degli argini.

Infine dichiaro alla Commissione di accettare il suo ordine del giorno; e così ho risposto anche alle osservazioni dell'onorevole Romanin.

Comprendo che questa legge non è perfetta, ma l'argomento, per sè molto difficile, diventa anche più difficile quando si deve ritoccare una legge generale.

Avrei potuto portare innanzi a voi molte altre proposte di miglioramenti alla legge sulle opere pubbliche, anzi le ho già pronte; ma non ho voluto presentarle per non suscitare un vespaio di questioni. E mi pare che, anche per la maturità delle nostre leggi, valga meglio risolvere un problema per volta, e cercare di risolverlo pienamente e da permetterci di fare un passo innanzi, senza aggravare maggiormente le condizioni della nostra finanza.

Romanin-Jacur. Chiedo di parlare.

Presidente. Per una dichiarazione ha facoltà di parlare.

Romanin-Jacur. Ringrazio il ministro delle sue dichiarazioni che corrispondono ai miei desiderî, posto che la legge non si può modificare.

Ma c'è un punto, sul quale lo pregherei di voler completare il suo discorso, ed è quello relativo all'articolo 120, che riguarda l'approvazione delle autorità nelle opere d'interesse puramente consorziali o private.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Non è una modificazione; c'è già nella legge attuale.

Presidente. Il seguito di questa discussione sarà rimandato a domani.

Interrogazioni e interpellanza.

Presidente. Comunico le seguenti domande d'interrogazioni:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione se intende affrettare la presentazione del promesso disegno di legge sul Monte Pensioni pei maestri elementari.

« Curioni. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sopra i suoi intendimenti a proposito d'una recente circolare ai comandanti di Corpo d'armata riguardante il limite d'età degli ufficiali del R. Esercito.

« Toaldi. »

Queste interrogazioni seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Comunico ora la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti, per conoscere i criteri politici e giuridici, che consigliarono il Governo del Re a procedere alla nuova riorganizzazione amministrativa delle Chiese Palatine pugliesi mediante semplici Reali Decreti.

« De Nicolò. »

Onorevole ministro di grazia e giustizia...

Bonacci, ministro di grazia e giustizia. Accetto la domanda d'interpellanza dell'onorevole De Nicolò, e propongo che sia iscritta nell'ordine del giorno al suo turno.

Risultamento di votazioni.

Presidente. Comunico ora alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto 15 novembre 1892, relativo al rinvio di spese straordinarie per acquisto di cavalli stalloni:

Presenti e votanti	253
Maggioranza	127
Voti favorevoli	188
Voti contrari	65

(La Camera approva).

Autorizzazione a nove Provincie e ad alcuni Comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite triennale 1884-86:

Presenti e votanti	253
Maggioranza	127
Voti favorevoli	191
Voti contrari	62

(La Camera approva).

Autorizzazione ad affittare la sorgente termo-solforosa della Bojola, sul lago di Garda:

Presenti e votanti	253
Maggioranza	127
Voti favorevoli	190
Voti contrari	63

(La Camera approva).

L'onorevole Compans, d'accordo con l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, propone che lo svolgimento di una sua proposta di legge sull'esercizio della caccia, sia iscritto nell'ordine del giorno di domani.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

L'onorevole Casana ha presentato una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà trasmessa agli Uffici perchè ne autorizzino la lettura.

La seduta termina alle 6,15.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri. — Elezione contestata del Collegio di Foggia.
3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stato di previsione dell'Entrata per l'esercizio finanziario 1892-93. (5)
4. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Compans sull'esercizio della caccia.

Discussione dei disegni di legge:

5. Proroga al 30 giugno 1893 della facoltà di emissione e del corso legale dei biglietti agli Istituti di emissione. (163)

6. Proroga a tutto maggio 1893 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'Entrata e di quello della Spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1892-1893. (166)

7. Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione al titolo 3^o della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F.* (152)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati

